



STATUTO

UIL

Funzione Pubblica

APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE UNIFICATO

UIL FPL – UIL PA – UIL OO.CC.

15 NOVEMBRE 2025





INDICE

PARTE PRIMA.....	6
PRINCIPI ISTITUTIVI DELLA UIL FUNZIONE PUBBLICA	6
ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE	6
ART. 2 - SCOPI.....	6
ART. 3 - COMPITI	8
ART. 4 - ENTI, SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E COORDINAMENTI	10
ART. 5 - ISCRIZIONE ED ADESIONE	11
ART. 6 - DIRITTI DELLE/DEGLI ISCRITTE/I.....	12
ART. 7 - DIRITTI DELLE ADERENTI E DEGLI ADERENTI	13
ART. 8 - DOVERI DELLE/DEGLI ISCRITTE.....	14
ART. 9 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI	14
ART. 10 - STRUTTURA ASSOCIATIVA E RESPONSABILITÀ	15
ART. 11 - DURATA	16
ART. 12 - CONTRIBUZIONE E TESSERAMENTO.....	17
ART. 13 – PRESENZA NELLE STRUTTURE SINDACALI BASE	17
PARTE SECONDA.....	17
STRUTTURE DI BASE	17
ART. 14 - GRUPPO AZIENDALE	17
ART. 15 - COMPITI DEL GAU	17
ART. 16 - ORGANI DEL GAU	18
ART. 17 - CONGRESSI GAU (Assemblee di Base).....	18
ART. 18 - COMPOSIZIONE DEL DIRETTIVO GAU	19
ART. 19 – COORDINAMENTI AZIENDALI DI AREA VASTA E/O DI AZIENDE MULTITERRITORIALI.....	20
PARTE TERZA.....	21
STRUTTURE TERRITORIALI	21
ART. 20 - STRUTTURA TERRITORIALE E COMPITI	21
ART. 21 - ORGANISMI TERRITORIALI	21
ART. 22 - CONGRESSO TERRITORIALE	22



ART. 23 - CONSIGLIO TERRITORIALE.....	22
ART. 24 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE.....	23
ART. 25 - SEGRETERIA TERRITORIALE.....	24
ART. 26 – SEGRETARIA/O GENERALE TERRITORIALE	24
ART. 27 – TESORIERA/E TERRITORIALE	25
ART. 28 - ESECUTIVO TERRITORIALE.....	25
ART. 29 - COMPOSIZIONE ESECUTIVO TERRITORIALE.....	25
ART. 30 – COLLEGIO SINDACALE TERRITORIALE	26
PARTE QUARTA.....	26
STRUTTURE REGIONALI	26
ART. 31 - STRUTTURA REGIONALE	26
ART. 32 - NUOVI ASSETTI.....	27
ART. 33 - COMPITI DELLA STRUTTURA REGIONALE	27
ART. 34 - ORGANI DELLA STRUTTURA REGIONALE.....	28
ART. 35 - CONGRESSO DELLA STRUTTURA REGIONALE.....	28
ART. 36 - CONSIGLIO REGIONALE	29
ART. 37 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE	29
ART. 38 - SEGRETERIA REGIONALE	30
ART. 39 – SEGRETARIA/O GENERALE REGIONALE.....	31
ART. 40 – TESORIERA/E REGIONALE	31
ART. 41 - ESECUTIVO REGIONALE	31
ART. 42 - COMPOSIZIONE ESECUTIVO REGIONALE	32
ART. 43 - COLLEGIO DI GARANZIA REGIONALE	32
ART. 44 - COLLEGIO SINDACALE REGIONALE	33
PARTE QUINTA.....	33
STRUTTURA NAZIONALE.....	33
ART. 45 - STRUTTURA E COMPITI	33
ART. 46 - ORGANISMI NAZIONALI	34
ART. 47 - CONGRESSO NAZIONALE	35
ART. 48 - ASSEMBLEA NAZIONALE	36
ART. 49 - CONSIGLIO NAZIONALE	36

ART. 50 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE	37
ART. 51 - RIUNIONI CONSIGLIO NAZIONALE	38
ART. 52 - ESECUTIVO NAZIONALE.....	38
ART. 53 - COMPOSIZIONE DELL'ESECUTIVO NAZIONALE.....	39
ART. 55 - SEGRETERIA NAZIONALE	40
ART. 56 - COMPOSIZIONE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE.....	41
ART. 57 - RIUNIONI SEGRETERIA NAZIONALE	41
ART. 58 – SEGRETARIA/O GENERALE NAZIONALE	41
ART. 59 – TESORIERA/E NAZIONALE.....	42
ART. 60 - COLLEGIO NAZIONALE DI GARANZIA.....	42
ART. 61 - COLLEGIO SINDACALE	43
PARTE SESTA.....	44
ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE.....	44
ART. 62 – SETTORI NAZIONALI, REGIONALI E TERRITORIALI.....	44
ART. 63 - DIPARTIMENTI NAZIONALI, REGIONALI E TERRITORIALI DI COMPARTO.....	45
ART. 64 - COORDINAMENTI NAZIONALI, REGIONALI E TERRITORIALI (AD ESCLUSIONE DEI COORDINAMENTI NAZIONALI DEI SETTORI).....	46
ART. 65 - SERVIZI NAZIONALI, REGIONALI E TERRITORIALI	46
PARTE SETTIMA.....	47
NORME GENERALI	47
ART. 66 - DEMOCRAZIA INTERNA E CARICHE	47
ART. 67 - ASSETTI ORGANIZZATIVI E SUPERAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI	48
ART. 68 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE RIUNIONI	48
ART. 69 - BILANCIO, RENDICONTI CONSUNTIVI E PREVENTIVI DI SPESA.....	49
ART. 70 - INTERVENTO STRAORDINARIO.....	50
ART. 71 - RISPETTO DELLO STATUTO.....	52
ART. 72 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	52
ART. 73 - INCOMPATIBILITÀ INTERNE FUNZIONALI	52
ART. 74 - INCOMPATIBILITÀ ESTERNE	53
ART. 75 - DURATA CARICA, LIMITI DI ETÀ E DI MANDATO	54
ART. 76 - SOSTITUZIONI	54



ART. 77 - DECADENZA	54
ART. 78 - COOPTAZIONI	55
PARTE OTTAVA.....	55
NORME FINALI E TRANSITORIE	55
ART. 79 - VALIDITÀ DELLO STATUTO.....	55
ART. 80 - INDEROGABILITÀ DELLE NORME	55
ART. 81 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE.....	56
ART. 82 - STATUTI DEI SETTORI	56
ART. 83 - MODIFICA DELLO STATUTO.....	56
ART. 84 - NORME TRANSITORIE	56
ART. 85 - DISPOSIZIONI FINALI	57

PARTE PRIMA

PRINCIPI ISTITUTIVI DELLA UIL FUNZIONE PUBBLICA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

La Unione Italiana del Lavoro Pubblico Impiego, d'ora in avanti denominata UIL FUNZIONE PUBBLICA o nella forma abbreviata UIL FP, è un'organizzazione sindacale democratica no profit che, indipendentemente da ogni convinzione religiosa, politica ed appartenenza etnica, associa le lavoratrici ed i lavoratori appartenenti a tutti i ruoli, profili e posizioni funzionali che operano, negli organi costituzionali, nelle amministrazioni centrali dello Stato, nelle pubbliche amministrazioni, nei corpi nazionali della sicurezza e del soccorso pubblico, nelle attività e nei servizi inerenti le funzioni pubbliche, gestiti sia in forma diretta che indiretta, siano essi pubblici e privati previsti nei comparti:

- Funzioni Centrali;
- Funzioni Locali;
- Sanità Pubblica;
- Sanità Privata;
- Terzo Settore;
- Enti e Casse Previdenziali

La UIL FP aderisce in sede nazionale, alla Unione Italiana del Lavoro (UIL), ed in sede internazionale, alla Confederazione Internazionale dei Sindacati (C.I.S.), alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES) e all'European Public Service Union (EPSU). La UIL FP ha sede in Roma.

La UIL FP è unica titolare dell'uso esclusivo dei propri segni distintivi e cioè della propria denominazione "Unione Italiana del Lavoro – FUNZIONE PUBBLICA, nonché del proprio logo e marchio.

ART. 2 - SCOPI

La UIL FP si propone come scopi:

a) la tutela giuridica, professionale, economica, normativa, sociale e morale delle lavoratrici e dei lavoratori appartenenti a tutti i ruoli, profili e posizioni funzionali di cui all'art. 1, occupati a tempo indeterminato, determinato o con rapporto di lavoro precario, nonché i disoccupati e le disoccupate afferenti allo stesso ambito;

- b) di concorrere alla realizzazione di un ordinamento democratico fondato sulla giustizia, sulla libertà, sulla piena valorizzazione del lavoro, sulla partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici e delle persone alla formazione delle scelte di politica economica e sociale nel costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
- c) di rafforzare la coesione sociale affermando il diritto di tutte le persone al lavoro, alla salute, alla istruzione ed alla formazione permanente, alla casa, alla pensione ed alla tutela degli interessi larghi e diffusi;
- d) di promuovere il benessere sociale attraverso il pieno impiego, il miglioramento delle condizioni di vita delle lavoratrici, dei lavoratori e delle persone ed il costante miglioramento del loro livello professionale e culturale;
- e) di favorire l'integrazione sociale e combattere ogni forma di discriminazione, di razzismo e di xenofobia;
- f) di favorire, per quanto di competenza, la coesione internazionale del mondo del lavoro, sviluppare la solidarietà e la cooperazione con i sindacati e le lavoratrici e i lavoratori di altri paesi;
- g) di tutelare le lavoratrici e i lavoratori ed assisterli, nelle forme opportune, nelle vertenze sindacali in genere e nelle controversie nelle quali abbiano a trovarsi per l'espletamento delle loro attività sindacali;
- h) di promuovere politiche di pari opportunità tra donne e uomini nel mondo del lavoro e nella società e di adeguare il proprio ordinamento interno al principio della non discriminazione fra i sessi;
- i) di favorire l'integrazione sociale delle nuove generazioni, rappresentandone i bisogni fondamentali a partire da quelli dell'istruzione e del lavoro raccogliendone le istanze di cambiamento;
- j) di costituire, nelle forme possibili, strutture di coordinamento per sviluppare ed organizzare la presenza delle giovani e dei giovani ed acquisire il loro contributo ai fini dell'azione politica della UIL;
- k) di promuovere e favorire la difesa dei diritti e dei bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso i servizi UIL dedicati;
- l) di ricercare ed avvalersi di rapporti con le Associazioni professionali e le Associazioni di utenti che condividono gli scopi della UIL FP;

- m) di avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi ed in particolare della collaborazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con altre Associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
- n) di consolidare il progetto del Sindacato delle Persone perseguendo la ricomposizione degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori, dentro e fuori i luoghi di lavoro;
- o) di realizzare l'unità delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro rafforzando la loro coscienza associativa per renderli effettivamente partecipi delle lotte in difesa dei loro interessi collettivi ed individuali.

La UIL FP, per il perseguimento di questi scopi è impegnata in un confronto costante- di analisi e definizione comune degli obiettivi e delle strategie – a tutti i livelli, con gli organismi, con i dirigenti, con le strutture e con le stesse/i iscritte/i della UIL FP e della UIL.

In questo contesto la UIL FP fa propri i contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Carta Sociale Europea e della Convenzione di Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

ART. 3 - COMPITI

Per il raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 2 la UIL FP intende:

- a) organizzare le lavoratrici e i lavoratori guidandole/i nelle azioni di rivendicazione per la promozione e la difesa dei diritti e dei comuni interessi lavorativi, professionali ed economici, intervenendo attivamente su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente ed in ogni sede, ne pongano in discussione i diritti e le conquiste comuni;
- b) promuovere impostazioni, orientamenti, azioni e soluzioni per la tutela contrattuale delle lavoratrici e dei lavoratori contrastando ogni forma di dumping contrattuale;
- c) favorire l'adesione delle lavoratrici e dei lavoratori alla vita dell'Organizzazione per mezzo delle strutture e delle rappresentanze sui luoghi di lavoro e sul territorio;
- d) darsi una struttura organizzativa capace di attuare, in linea con gli indirizzi di politica sindacale della UIL, il coordinamento e la direzione delle azioni di rivendicazione secondo un unico e coerente indirizzo di politica sindacale, deciso dagli Organismi della UIL FP;
- e) assistere le Segreterie Regionali e Territoriali nonché i Settori Nazionali, Regionali e Territoriali nella formazione delle vertenze territoriali e nell'azione di diffusione della presenza della UIL FP sul territorio;

- f) promuovere forme associative di seconda affiliazione con associazioni ed organizzazioni coerenti e compatibili con le finalità della UIL FP che operino per la difesa delle lavoratrici e dei lavoratori e che accettino i principi del presente Statuto;
- g) promuovere e sviluppare attività di natura editoriale e di comunicazione per l'informazione e la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché realizzare attività di studio, ricerca ed elaborazioni su tematiche di interesse sociale e sindacale;
- h) promuovere il costante sviluppo della legislazione sociale in tutti i suoi aspetti e l'impegno del sindacato verso tutte le istanze della società civile al fine di garantire a tutte e a tutti una efficace tutela dei loro diritti, vigilando e contrastando ogni forma di violenza dentro e fuori i luoghi di lavoro;
- i) far crescere la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori anche attivando circoli culturali, convocando assemblee e conferenze, promuovendo attività e servizi, attività di formazione, iniziative per l'impiego del tempo libero, promuovendo l'associazionismo e la cooperazione, ivi compresa quella indirizzata allo sviluppo della solidarietà internazionale, anche attraverso l'attività di "Organizzazioni Non Governative";
- j) partecipare attivamente alla difesa dell'ambiente diffondendo la cultura della sostenibilità fondata sul principio della crescita compatibile promuovendo, anche indirettamente, iniziative e forme organizzative;
- k) attuare un rapporto organizzativo con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività "no-profit" promuovendo iniziative anche in forma indiretta.

L'elenco delle azioni sopra riportato è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ripromettendosi la UIL FP di mettere in atto qualsiasi iniziativa e attività sia nell'interesse delle/degli iscritte/i che delle/dei lavoratrici/lavoratori.

A questo fine la UIL FP può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

La UIL FP, nello svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo e comunque tesi a realizzare gli scopi indicati nel precedente articolo 2, si conforma alle seguenti clausole:

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Organizzazione in caso di scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di

pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge;

- intrasmissibilità della quota o contributo associativo.

La UIL FP potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa, complementare o strumentale a quelle sopra elencate, utile per perseguire gli scopi statutari e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

La UIL FP si conforma altresì alle norme in materia di protezione dei dati personali in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni.

La UIL FP, ai sensi dell'art. 26 del Reg. Ue 2016/679, è contitolare con la UIL Nazionale dei dati personali delle/dei iscritte/i, rilasciati da questi ultimi al momento dell'iscrizione.

Anche in virtù di ciò, la UIL FP, unitamente alla UIL, dovrà tenere apposito elenco nominativo di coloro a cui è intestata la Tessera.

ART. 4 - ENTI, SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E COORDINAMENTI

Ogni sede UIL FP di qualsiasi livello è il luogo dove tutte/i le/gli iscritte/i e le/gli aderenti possono rivolgersi per usufruire dei servizi promossi dall'Organizzazione.

La UIL FP considera la tutela e la promozione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori strategica al perseguimento degli obiettivi e dei suoi scopi istitutivi e pertanto complementare all'azione sindacale perseguita da ogni propria articolazione.

Per lo svolgimento dei compiti previsti all'art. 3, la UIL FP si avvale delle seguenti strutture di servizio:

1. l'Istituto di Tutela e Assistenza Lavoratori (ITAL), istituto di patronato per l'assistenza e la tutela socio-previdenziale delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati e delle persone in Italia e all'estero;
2. il Centro di Assistenza Fiscale dell'Unione Italiana del Lavoro S.P.A., in breve C.A.F. – UIL S.P.A., per l'assistenza fiscale e interventi collegati;
3. l'ADOC - Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori, Associazione di promozione sociale (ADOC APS) per la tutela dei consumatori;
4. l'UNIAT - Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio – APS, per le tematiche della casa e del territorio;

5. il Coordinamento Pari opportunità/ Politiche di genere, per l'individuazione, la verifica la promozione e l'attuazione delle politiche di genere

Per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 2 e l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 3, la UIL FP si avvale di formatori, persone fisiche/giuridiche, istituiti selezionati secondo i criteri deliberati dall'Esecutivo Nazionale, dalla Segreteria Nazionale UIL FP nonché degli Enti confederali, previsti dall'art. 4 dello Statuto UIL.

Lo Statuto e il Regolamento si conformano, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, alle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento di Attuazione della UIL.

Salvo quanto previsto nel Regolamento di Attuazione in materia di formazione, tutte le strutture della UIL FP, di qualsiasi livello, sono tenute a coinvolgere, valorizzare ed indirizzare tutte/i le/gli iscritte/i e le/gli aderenti alla UIL FP presso gli Enti, Associazioni, Coordinamenti e Società promossi dall'Organizzazione ed indicati nel presente articolo per fruire dei loro servizi.

Dirigenti, quadri, funzionarie/i, operatrici ed operatori di qualsiasi struttura UIL FP e/o dei suoi Enti non possono promuovere od utilizzare per sé e per le/gli iscritte/i alla UIL FP- per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste nel presente articolo - Enti, Associazioni, studi commerciali e/o società o Coordinamenti analoghi che svolgano attività in concorrenza a quelli promossi dalla UIL.

Eventuali inadempienze al precedente comma, comportando un palese danno all'Organizzazione e costituendo esplicita violazione dello Statuto, sono obbligatoriamente soggette ad uno dei provvedimenti disciplinari previsti dal successivo art. 80. In caso di recidiva viene disposto il provvedimento previsto al punto d) del medesimo art. 80.

Ove ritenuto necessario, al fine di rispondere al meglio alle nuove esigenze della società e del mondo del lavoro la UIL FP, con decisione del Consiglio Nazionale assunta con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, può istituire nuovi Enti e Associazioni, avendone data previa comunicazione ed avendo ottenuto previo assenso da parte della UIL Nazionale. L'adesione della UIL FP a Enti e Associazioni è deliberata dall'Esecutivo Nazionale con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

ART. 5 - ISCRIZIONE ED ADESIONE

Tutte le lavoratrici ed i lavoratori di cui all'art. 1, possono far parte della UIL FP per mezzo dell'iscrizione o dell'adesione. Le Segreterie Regionali e Territoriali nonché i Settori Nazionali, Regionali e Territoriali della UIL FP, previo consenso scritto della Segreteria

Nazionale, possono realizzare accordi con Organizzazioni Sindacali di Paesi esteri per l'iscrizione alla UIL FP di lavoratrici e lavoratori che, pur residenti in Italia, svolgono la loro attività lavorativa oltre frontiera.

L'iscrizione alla UIL FP avviene tramite la Tessera Confederale rilasciata alle lavoratrici e ai lavoratori dalla UIL FP, avendo previamente valutato l'opportunità dell'accoglimento dell'iscrizione; la UIL FP stabilisce l'ammontare della contribuzione e le modalità di riscossione.

L'iscrizione è formalizzata con la sottoscrizione della delega, sulla quale deve essere indicato il costo e la modalità di pagamento della quota di iscrizione e la consegna della relativa tessera UIL-UIL FP. L'iscrizione alla UIL FP può avvenire anche in forma collettiva mediante accordi di seconda affiliazione, quando l'associazione aderente presenti affinità di comparto.

Alle iscritte ed agli iscritti delle associazioni aderenti alla UIL FP in seconda affiliazione verrà rilasciato un attestato di adesione.

Le Tessere e gli attestati di adesione vengono emesse/i esclusivamente dalla Confederazione e non è consentito ad alcuno stamparne e diffondere esemplari anche simili, anche se provvisori.

Le tessere e gli attestati conferiscono i diritti previsti nei successivi artt. 6 e 7. Eventuali inadempienze al presente comma, comportando un palese danno al patrimonio organizzativo della UIL e costituendo esplicita violazione dello Statuto Confederale, sono soggette al provvedimento disciplinare previsto dal successivo art. 79, lettera d) dello Statuto.

Il contributo di adesione e la ripartizione delle relative quote sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Nazionale. La UIL FP ai sensi dell'art. 26 del regolamento dell'Unione europea 2016/679 è contitolare con la UIL Nazionale dei dati personali delle/i iscritte/i rilasciate da queste/i ultime/i al momento dell'iscrizione. Anche in virtù di ciò, la UIL FP dovrà tenere apposito elenco nominativo di coloro a cui è intestata la tessera.

ART. 6 - DIRITTI DELLE/DEGLI ISCRITTE/I

Tutte le iscritte e gli iscritti alla UIL FP, purché in regola con il pagamento delle quote associative, che non risultino iscritte/i o aderenti ad altre associazioni sindacali, nel rispetto dei principi del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione UIL FP hanno diritto di:

a) essere elettrici/ elettori ed eleggibili a tutte le cariche dell'organizzazione;

- b) essere candidabili nelle strutture UIL FP, salvo quanto previsto dal presente Statuto e dalle norme elettorali;
- c) essere candidabili nelle liste di Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), Rappresentanze dei Lavoratori della Sicurezza (RLS), Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza sul territorio (RLST);
- d) concorrere alla formazione delle decisioni dell'organizzazione e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica;
- e) concorrere alla formazione della piattaforma ed alla conclusione di ogni vertenza sindacale che la/lo riguarda;
- f) essere designate/i a rappresentare la UIL FP in attività, strutture ed enti esterni;
- g) usufruire dei vantaggi e dei servizi connessi al possesso della tessera UIL – UIL FP;
- h) segnalare ed opporsi ad atti e fatti compiuti all'interno dell'Organizzazione contrari ai principi statutari;
- i) essere tempestivamente informate/i di addebiti relativi al loro operato ed alla loro condotta ed avere garantita la possibilità di difesa delle proprie ragioni presso le sedi competenti;
- j) essere informate/i sulle modalità di utilizzo dei dati personali, comuni e/o sensibili all'interno delle strutture UIL/UIL FP in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – codice in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 7 - DIRITTI DELLE ADERENTI E DEGLI ADERENTI

Le/Gli aderenti alla UIL FP hanno il diritto di:

- a) essere informate/i sulle linee e sulle decisioni politiche dell'Organizzazione;
- b) partecipare alle forme associative della UIL FP finalizzate all'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione sociale, che siano coerenti con i principi di fondo del presente Statuto e con le linee politiche stabilite dall'Organizzazione;
- c) accedere alle attività di servizio disponibili presso le strutture che operano sul territorio secondo le modalità previste dall'Organizzazione;
- d) essere informate/i sulle modalità di utilizzo dei dati personali, comuni e/o sensibili, all'interno delle strutture UIL FP in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 8 - DOVERI DELLE/DEGLI ISCRITTE

Le iscritte e gli iscritti partecipano alle attività dell'Organizzazione, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.

Tutte/i le/gli iscritte/i, partecipando alle attività dell'Organizzazione, hanno il dovere di:

- versare regolarmente le quote di iscrizione nella misura fissata dal Consiglio Nazionale UIL FP;
- contribuire al raggiungimento degli scopi della UIL FP;
- osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le delibere adottate dagli organismi UIL FP e UIL;
- non promuovere e/o partecipare ad altre Organizzazioni e/o soggetti di carattere sindacale non promossi dalla UIL e a questa contrapposti.

Le iscritte e gli iscritti, quando assumono incarichi di direzione sono chiamati inoltre a:

- svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, delle iscritte e degli iscritti che rappresentano;
- avere cura e difendere l'immagine dell'Organizzazione tutta e del sindacato in genere.

ART. 9 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il Patrimonio della UIL FP è costituito da beni mobili ed immobili.

La UIL FP trae i mezzi per finanziare la propria attività prevalentemente dalle quote associative nonché dallo svolgimento delle attività istituzionali e rendite del patrimonio, contributi, eredità ed erogazioni liberali, lasciti e donazioni di privati

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La quota tessera ed i contributi associativi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

ART. 10 - STRUTTURA ASSOCIATIVA E RESPONSABILITÀ

La UIL FP è organizzata sul territorio in strutture a livello nazionale, regionale, territoriale e aziendale (GAU), nonché in Settori. Gli organismi dirigenti della UIL FP a livello nazionale sono:

- Il Consiglio Generale;
- L'Esecutivo;
- La/Il Segretario/o Generale;
- La Segreteria;
- La/Il Tesoriera/e;
- I Responsabili di Dipartimento;
- I Coordinatori di Ente/Amministrazione/Agenzia;
- I Coordinatori di Professione/Area;
- I Responsabili di Settore;

a livello Regionale sono:

- Il Consiglio Generale;
- L'Esecutivo;
- La/Il Segretario/o Generale;
- La Segreteria;
- La/Il Tesoriera/e;
- I Responsabili di Dipartimento;
- I Coordinatori di Ente/Amministrazione/Agenzia;
- I Coordinatori di Professione/Area;

A livello Territoriale sono:

- Il Consiglio Generale;
- L'Esecutivo;
- La/Il Segretario/o Generale;
- La Segreteria;
- La/Il Tesoriera/e;
- I Responsabili di Dipartimento;
- I Coordinatori di Area Territoriale (in caso di Regionalizzazione);
- I Coordinatori di Ente/Amministrazione/Agenzia;
- I Coordinatori di Professione/Area;

A livello aziendale, laddove previsto, sono:

- Il Direttivo GAU;
- La Segreteria GAU;
- La/Il Segretario/o Responsabile GAU.
- I Coordinatori di Professione/Area;

Le strutture UIL FP nazionale, regionali, territoriali, aziendali (GAU), nonché i Settori, sono organizzazioni che godono di autonomia giuridica, amministrativa e politico-organizzativa, entro i limiti e nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione UIL FP e dallo Statuto e dal relativo Regolamento di Attuazione UIL e rispondono direttamente delle obbligazioni assunte dalle persone che le rappresentano verso terzi ed in giudizio.

La UIL FP Nazionale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte, su mandato degli Organismi Statutari Nazionali, dalla/dal Segretario/o Generale Nazionale che ne è il rappresentante legale, la/il quale ha facoltà, su mandato degli organismi statutari preposti, di acquistare o vendere immobili, stipulare contratti di mutuo, anche ipotecari, intervenendo nei relativi atti pubblici con pieni poteri al riguardo direttamente o indirettamente attraverso la costituzione/acquisizione di enti e/o società strumentali a tale scopo nei limiti di quanto previsto e disciplinato dallo Statuto UIL.

Le/I Segretarie/i Generali e le/i tesoriere/i delle strutture UIL FP e dei Settori ai vari livelli sono responsabili e rispondono in proprio ed in solido per il mancato adempimento delle incombenze nei rapporti con gli Istituti previdenziali, per il mancato versamento degli oneri contributivi e ritenute fiscali e/o per la mancata copertura del trattamento di fine rapporto limitatamente alla durata dell'espletamento del proprio mandato.

Le strutture UIL FP ad ogni livello, gli Enti, Società, Associazioni e Coordinamenti indicati al precedente art. 4, anche se trattasi di strutture giuridicamente ed amministrativamente autonome, sono tenuti al rispetto delle norme sulla trasparenza e responsabilità gestionale, così come fissato dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto e ad uniformarsi alle clausole previste nel precedente art. 3.

ART. 11 - DURATA

La durata della vita dell'Associazione UIL FP è a tempo indeterminato.

ART. 12 - CONTRIBUZIONE E TESSERAMENTO

Le/Gli iscritte/i e coloro che aderiscono alla UIL FP sono tenute/i al regolare versamento dei relativi contributi.

Le rappresentanze congressuali delle strutture ad ogni livello sono commisurate, salvo diversa indicazione contenuta nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto, al numero delle/degli iscritte/i in possesso della Tessera ed in regola con il versamento della quota associativa.

ART. 13 – PRESENZA NELLE STRUTTURE SINDACALI BASE

La UIL FP promuove e riconosce per l'attività sindacale le rappresentanze sindacali unitarie (RSU), le rappresentanze sindacali aziendali (RSA), le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (RLS), le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza sul territorio (RLST).

PARTE SECONDA STRUTTURE DI BASE

ART. 14 - GRUPPO AZIENDALE

Il Gruppo Aziendale UIL (GAU) è l'organo della UIL FP, che costituisce l'espressione democratica della struttura organizzativa di base, formato da tutte le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla UIL FP, che operano nello stesso luogo di lavoro, di dipendenza o specifica sede di contrattazione integrativa decentrata. Il numero minimo di componenti per la costituzione di un GAU e le peculiarità organizzative e di funzionamento rispetto alla specifica appartenenza ad Enti/Amministrazioni/Aziende sono contenute nel Regolamento di Attuazione.

ART. 15 - COMPITI DEL GAU

Il Gruppo Aziendale UIL (GAU) è il primo livello di presenza organizzata della UIL FP e svolge i seguenti compiti:

- a) garantisce il rapporto costante degli iscritti con le strutture dell'organizzazione;
- b) cura l'azione di proselitismo in stretto raccordo con le strutture di riferimento;
- c) è sede di elaborazione, discussione e verifica delle scelte della UIL FP;
- d) è sede di direzione e decisione in merito a posizioni, proposte ed iniziative sulle materie di propria competenza;

- e) assicura agli iscritti l'informazione ordinata e puntuale sulla vita e le scelte della UIL FP;
- f) assicura ogni forma di assistenza e servizio erogati dai Centri di Servizio della UIL e tramite l'attività dei delegati UIL FP;
- g) predispone, d'intesa con la struttura territoriale di riferimento, le liste dei candidati UIL FP per la elezione dei delegati delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), Rappresentanze dei Lavoratori della Sicurezza (RLS), Rappresentanze dei Lavoratori della Sicurezza Territoriale (RLST).

Per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate l'organo di base è dotato di agibilità sindacali e delle autonomie necessarie secondo modalità e criteri previsti dal Regolamento di attuazione UIL FP e dai Regolamenti di attuazione delle strutture Territoriali di riferimento, se redatti.

ART. 16 - ORGANI DEL GAU

Gli Organi del GAU sono:

- a) il Congresso GAU (assemblea degli iscritti);
- b) il Direttivo;
- c) la Segreteria;
- d) la/il Segretaria/o Responsabile GAU.

Il Direttivo e la Segreteria possono essere eletti solo negli enti/aziende con un numero di iscritti pari o superiore a 20; diversamente si procede alla elezione di un Responsabile di GAU.

ART. 17 - CONGRESSI GAU (Assemblee di Base)

Il Congresso GAU, l'assemblea degli iscritti è la forma primaria di espressione democratica per mezzo della quale si esprime la UIL FP, ed anche il primo livello congressuale e la sua attività si esplica sulla base delle disposizioni del presente Statuto e del relativo Regolamento di attuazione.

Il Congresso GAU ha il compito di:

- Eleggere con voto diretto e segreto, pena la non validità del congresso, il Direttivo GAU, secondo le indicazioni del Regolamento Congressuale;
- Eleggere con voto palese i delegati al congresso della Struttura Territoriale UIL FP in rapporto agli iscritti risultanti alla data del Congresso GAU ed in relazione alle norme

emanate dal Direttivo Territoriale uscente (iscritti/delegati al congresso territoriale) e secondo le indicazioni del Regolamento Congressuale.

La Segreteria del GAU in carica, su disposizione impartita dalla Segreteria Territoriale, indice le assemblee di base, in preparazione del Congresso del Sindacato Territoriale, con convocazione pubblica diramata con almeno cinque giorni di preavviso e con l'indicazione dell'ordine del giorno dei lavori.

L'assemblea del GAU può essere convocata altresì in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesta dalla maggioranza degli iscritti (50%+1) a quel momento o da almeno i 2/3 dei componenti il Direttivo aziendale.

Le assemblee di base sono valide in prima convocazione se vi partecipa la maggioranza assoluta delle iscritte e degli iscritti, ed in seconda convocazione (non meno di un'ora dopo) qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

Hanno diritto di partecipazione alle assemblee di base tutti gli iscritti del Gruppo aziendale. Le assemblee possono essere aperte anche ai lavoratori e alle lavoratrici non iscritti.

ART. 18 - COMPOSIZIONE DEL DIRETTIVO GAU

Il Direttivo GAU è composto:

- a) dai rappresentanti eletti in assemblea;
- b) dai Coordinatori professionali e di area;
- c) dagli eletti nella RSU.

Il Direttivo del GAU svolge i seguenti compiti:

a) se prevista, elegge la Segreteria nell'ordine:

- la/il Segretaria/o Responsabile;
- la/il Segretaria/o Organizzativo;
- Tesoriere.

b) provvede alla raccolta delle deleghe sindacali ed alla distribuzione delle tessere secondo le direttive emanate dalla struttura Territoriale di riferimento;

c) collabora con i propri rappresentanti della RSU e con il Sindacato Territoriale UIL FP, per la gestione e l'attuazione delle scelte politiche e contrattuali del sindacato, per la realizzazione ed organizzazione del lavoro e dei servizi a livello aziendale e vigila sulla corretta applicazione delle decisioni assunte a livello di Azienda e/o Amministrazione;

d) segnala le istanze dei lavoratori al Sindacato Territoriale UIL FP ed ai componenti UIL delle RSU;

- e) cura l'azione di propaganda, in collaborazione con il Sindacato Territoriale UIL FP;
- f) concorre alla individuazione delle candidature UIL FP negli organismi che le prevedono e per la formazione delle liste per la elezione della RSU;
- g) proclama i coordinatori aziendali di professione e di area, eletti dalle iscritte e dagli iscritti appartenenti alle aree contrattuali, professionali individuate;
- h) proclama la coordinatrice delle pari opportunità, eletta dalle iscritte e dagli iscritti alla UIL FP.

I direttivi GAU sono convocati di norma una volta ogni tre (3) mesi, a cadenze prefissate. Le riunioni sono valide se è presente almeno il 50% + 1 dei componenti effettivi. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 19 – COORDINAMENTI AZIENDALI DI AREA VASTA E/O DI AZIENDE MULTITERRITORIALI

In ognuna delle Aziende o Enti insistenti su una zona comprendente più ambiti territoriali viene costituito un Coordinamento Aziendale UIL FP di Area Vasta, composto dai rappresentanti designati da ogni GAU (costituito su base territoriale, di ex ASL, più comuni associati o più amministrazioni/enti/agenzie), così individuati:

- La/il Segretaria/o di ogni gruppo aziendale eletto;
- un numero di componenti fissati proporzionalmente dal livello Regionale in base al rapporto tra voti riportati dalla UIL FP alle ultime elezioni RSU ed iscritti in ogni Azienda confluita in quella di Area Vasta.

Il Coordinamento svolge i seguenti compiti:

- a) vigila sull'andamento del proselitismo e sull'azione di propaganda;
- b) collabora con i propri rappresentanti della RSU e con i Sindacati Territoriali UIL FP coinvolti, per la gestione e l'attuazione delle scelte politiche e contrattuali del sindacato, per la realizzazione ed organizzazione del lavoro e dei servizi a livello aziendale e vigila sulla corretta applicazione delle decisioni assunte a livello di Azienda e/o Amministrazione.

PARTE TERZA

STRUTTURE TERRITORIALI

ART. 20 - STRUTTURA TERRITORIALE E COMPITI

La struttura territoriale concretizza l'unità organizzativa dei lavoratori nell'ambito del proprio territorio con facoltà di partecipazione a tutti gli organi di cui è espressione.

La struttura Territoriale:

- a) organizza gli iscritti all'organizzazione, per mezzo dei GAU costituiti;
- b) indirizza e coordina la politica sindacale dei GAU nei luoghi di lavoro dei comparti previsti all'art. 1;
- c) cura la propaganda e l'informativa nell'ambito del territorio di competenza e realizza le politiche per il proselitismo;
- d) contribuisce alla determinazione delle linee regionali;
- e) provvede alla gestione della politica sociale, dei servizi e delle attività programmatiche sul territorio in raccordo con gli indirizzi e le scelte regionali e nazionali di categoria;
- f) promuove azioni positive per il raggiungimento di pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici,
- g) provvede, tramite la Segreteria e il Consiglio Territoriale, al coordinamento delle contrattazioni e delle istanze da proporre al confronto ai tavoli negoziali;
- h) assiste e tutela nelle vertenze i singoli lavoratori e gruppi di essi;
- i) promuove le attività di servizio in base a quanto previsto dall'art. 2 del presente Statuto;
- j) prevede forme di collaborazione tra territori confinanti per favorire la presenza e la crescita dell'organizzazione.

ART. 21 - ORGANISMI TERRITORIALI

La struttura Territoriale è costituita dai seguenti Organismi:

- a) il Congresso Territoriale;
- b) il Consiglio Territoriale;
- c) l'Esecutivo Territoriale
- d) la/il Segretari Generale Territoriale;
- e) la Segreteria Territoriale;
- f) la/il Tesoriera/e;
- g) I Responsabili di Dipartimento Territoriale;

- h) I Coordinatori di Ente/Amministrazione/Agenzia Territoriale;
- i) I Coordinatori di Professione/Area Territoriale;
- l) il Collegio sindacale Territoriale;

ART. 22 - CONGRESSO TERRITORIALE

Il Congresso Territoriale ha luogo normalmente in preparazione del Congresso della UIL, sulla base di quanto disposto dal Regolamento Congressuale UIL FP.

Il Congresso è composto dai delegati eletti nelle assemblee dei GAU, in rappresentanza degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative, secondo la proporzione indicata dalla deliberazione del Consiglio Territoriale e secondo le indicazioni del Regolamento Congressuale, numero iscritti-delegato.

I Suoi compiti sono:

- a) esaminare la relazione generale rappresentata dalla Segreteria Territoriale sull'attività svolta nel quadriennio;
- b) deliberare sull'indirizzo politico-sindacale, organizzativo e finanziario che deve seguire l'Organizzazione;
- c) esaminare le politiche di bilancio;
- d) eleggere il Consiglio Territoriale;
- e) eleggere il Collegio sindacale;
- f) eleggere, secondo le norme emanate dalle strutture competenti, i delegati per:
 - Congresso Regionale della Categoria;
 - Congresso della Camera Sindacale Territoriale.

ART. 23 - CONSIGLIO TERRITORIALE

Il Consiglio Territoriale è l'organo di direzione nel periodo che intercorre tra un congresso e l'altro, indirizza e coordina la politica sindacale della categoria nei luoghi di lavoro e nei comparti previsti all'art. 1 e risponde della sua attività al Congresso che lo ha eletto.

Il Consiglio Territoriale ha inoltre i seguenti compiti:

- a) Elegge al proprio interno, nell'ordine, con votazioni distinte, a voto palese:
 - la/il Segretario/a Generale Territoriale,
 - la Segreteria Territoriale;
 - la/il Tesoriera/e;
 - l'Esecutivo;

- le/I Responsabili dei Dipartimenti Territoriali, su proposta della Segreteria Territoriale;
- le/i Responsabili dei Servizi Territoriali, su proposta della Segreteria Territoriale;
- b) ratifica i nominativi eletti, su proposta della Segreteria Territoriale, dalle relative assemblee, dei Coordinatori Ente/Amministrazione/Agenzia Territoriali ed i Coordinatori di Professione/Area Territoriali;
- c) imposta l'azione sindacale generale in relazione agli orientamenti della Struttura Regionale;
- d) dibatte le politiche specifiche del proprio territorio;
- e) convoca il Congresso Territoriale sulla base delle norme contenute nel Regolamento Congressuale UIL FP.

ART. 24 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE

Il Consiglio Territoriale è formato da un massimo di centodieci (110) componenti eletti dal Congresso Territoriale.

Fanno inoltre parte del Consiglio Territoriale, ove non già eletti:

- a) la/il Segretaria/o del GAU di Azienda o Ente con un numero di iscritti non inferiore a 20 e non superiore a 200.
- b) i 3 componenti la Segreteria di GAU di Azienda o Ente che superano i 200 iscritti (se superano i 500 iscritti, si possono aggiungere fino ad ulteriori 2 componenti del GAU, su autorizzazione della Segreteria Territoriale);

I punti a) e b) si applicano esclusivamente ai GAU di competenza dei Comparti delle Funzioni Locali, Sanità Pubblica, Sanità Privata e Terzo Settore;

c) i Coordinatori di Ente/Amministrazione/Agenzia Territoriali (provenienza Dipartimenti Funzioni Centrali ed Enti e Casse Previdenziali); nel caso di non presenza del coordinatore, può essere eletto il Responsabile GAU del medesimo Ente/Amministrazione/Agenzia Territoriale; fino ad ulteriori 6 membri scelti all'interno dei Coordinamenti più rappresentativi, su proposta della Segreteria Territoriale.

d) n. 4 componenti scelti tra i Coordinatori di Professione e di Area Territoriali (provenienza Dipartimenti Funzioni Locali, Sanità Pubblica, Sanità Privata, Terzo Settore – esclusi quelli interni ai GAU);

e) una rappresentanza di n. 1 componenti di RSU per ciascun Dipartimento (ove costituite) scelti tra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti in termini assoluti;

f) la/il Segretaria/o Generale Territoriale;

- g) i componenti la Segreteria Territoriale;
 - h) Il Tesoriere;
 - i) i Responsabili dei Dipartimenti;
 - l) n. 2 componenti scelti tra i/le Responsabili dei Servizi Territoriali;
 - m) n. 1 componente per ciascun Settore se presente (ad esclusione degli Organi Costituzionali);
 - n) i Responsabili del Coordinamento delle Pari opportunità – Politiche di genere;
 - o) il Responsabile dell'Organismo UIL FP/UIL Pensionati, se presente;
- I componenti effettivi del Collegio sindacale partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni di Consiglio Territoriale.

ART. 25 - SEGRETERIA TERRITORIALE

La Segreteria è eletta dal Consiglio Territoriale ed è costituita di norma da tre (3) tre componenti, compreso il Segretario Generale, sino ad un massimo di sette (7) sette per i territori di più complessa articolazione, previa richiesta di autorizzazione alla Segreteria Nazionale.

Alle riunioni di Segreteria partecipa, con voto consultivo, la/il Tesoriera/e.

La Segreteria opera in coerenza delle risoluzioni assunte dal Consiglio Territoriale al quale risponde del suo operato e verifica e coordina le attività dei GAU di propria competenza, al fine di garantire l'omogeneità degli indirizzi territoriali.

La Segreteria si riunisce, di norma, almeno due volte al mese.

Compete alla Segreteria la gestione economica e sociale della struttura.

La Segreteria provvede al proprio funzionamento attribuendo incarichi di lavoro specifici ai singoli componenti di Segreteria, garantendo la collegialità del lavoro e delle decisioni.

ART. 26 – SEGRETARIA/O GENERALE TERRITORIALE

La/Il Segretario/a Generale Territoriale, eletto dal Consiglio Territoriale, coordina le politiche e le attività della Segreteria Territoriale, rappresenta la struttura Territoriale, nei confronti di terzi ed in giudizio, unicamente per le obbligazioni assunte su mandato degli Organismi Territoriali.

ART. 27 – TESORIERA/E TERRITORIALE

La/il Tesoriere è eletta/o dal Consiglio Territoriale, è garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

ART. 28 - ESECUTIVO TERRITORIALE

L'Esecutivo Territoriale è l'organo di attuazione dei deliberati del Consiglio Territoriale e risponde ad esso della sua attività. Sono compiti dell'Esecutivo Territoriale:

- a) approvare il rendiconto consuntivo ed il preventivo di spesa annuale;
- b) trattare le questioni ad essa delegate dal Consiglio Territoriale e adottare provvedimenti di urgenza in casi e circostanze eccezionali;
- c) vigilare sulle attività delle strutture dell'organizzazione cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
- d) provvedere alla designazione dei rappresentanti la UIL FP negli Enti, nelle Commissioni e negli Organismi Territoriali;
- e) delegare alla Segreteria Territoriale, in via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni;
- f) organizzarsi in sezioni di studio e di lavoro anche per settori ad ausilio delle attività ed iniziative della Segreteria Territoriale.

ART. 29 - COMPOSIZIONE ESECUTIVO TERRITORIALE

L' Esecutivo Territoriale è formato da un massimo di quarantacinque (45) componenti comprensivi:

- del/la Segretario/a Generale;
- dei/le componenti la Segreteria Territoriale;
- della/del Tesoriera/e;
- delle/i Responsabili dei Dipartimenti;
- e/i Responsabili dei Settori Territoriali (ad esclusione degli Organi Costituzionali);
- di n. 3 componenti per ciascun Dipartimento in rappresentanza dei relativi Coordinamenti, nominati secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione UIL FP;
- n. 2 componenti in rappresentanza dei Servizi Territoriali, nominati secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione UIL FP;
- della/del Responsabile del Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di genere;

- della/del Presidente del Collegio Sindacale, senza diritto di voto.

ART. 30 – COLLEGIO SINDACALE TERRITORIALE

Il Collegio Sindacale Territoriale, eletto dal Congresso, è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, compreso il Presidente, che è eletto al suo interno.

Il Collegio ha il compito, ogni tre mesi, pena la decadenza, di controllare i documenti amministrativi e contabili a livello Territoriale anche in relazione al funzionamento dei GAU, redige annualmente e presenta al Consiglio Territoriale, a completamento del rendiconto economico, la relazione sulla attività svolta.

I componenti effettivi del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni di Consiglio territoriale.

I componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche negli organismi statuari della struttura territoriale. Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

PARTE QUARTA STRUTTURE REGIONALI

ART. 31 - STRUTTURA REGIONALE

La struttura Regionale UIL FP attua una politica sindacale e organizzativa rispondente a livello della Regione ed ha facoltà di partecipazione a tutti gli organi di cui è espressione.

Le Segreterie Regionali promuovono nell'ambito regionale tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi dell'Organizzazione per la politica del territorio e dei servizi.

Esse, tenendo conto delle specificità e peculiarità del proprio territorio di riferimento, individuano e costituiscono in autonomia il proprio modello organizzativo di presenza sul territorio regolamentato in conformità del presente Statuto.

Esse inoltre:

- a) organizzano la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alla crescita sociale, democratica e produttiva nel territorio;
- b) favoriscono e coordinano la partecipazione degli/delle iscritti/e nonché degli/delle aderenti alla vita dell'Organizzazione;
- c) attuano le politiche sindacali e le decisioni organizzative assunte a livello nazionale;

d) perseguono l'attuazione e l'erogazione dei servizi.

ART. 32 - NUOVI ASSETTI

Le strutture Regionali e di Capoluogo che hanno attuato processi di aggregazione, a norma dell'art. 68 - ASSETTI ORGANIZZATIVI E SUPERAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI

- dovranno procedere a:

- a) modificare la denominazione della struttura in "Struttura di Capoluogo e Regionale";
- b) Integrare in prima applicazione la composizione del Consiglio Regionale con una rappresentanza di componenti del Capoluogo aggregato da un minimo di 1 ad un massimo di 5.

ART. 33 - COMPITI DELLA STRUTTURA REGIONALE

La struttura Regionale organizza la presenza della UIL FP sul territorio regionale orientando le decisioni di carattere politico e della gestione dei servizi, in particolare con compiti di:

- a) ricerca, elabora, propone le linee di politica sindacale in materie contrattuali e sociali di carattere regionale;
- b) organizza, su scala regionale, gli iscritti alla organizzazione;
- c) attua la linea stabilita dal Congresso della Struttura Regionale UIL FP;
- d) gestisce il confronto con l'Ente Regione rispetto ai compiti istituzionali della stessa, per le piattaforme e le rivendicazioni di categoria nelle quali la Regione sia controparte istituzionale e per il perseguimento delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- e) provvede alla gestione della politica sociale, dei servizi e delle attività programmatiche a livello regionale e di capoluogo, in accordo con gli indirizzi e le scelte nazionali nell'ottica dello sviluppo dei servizi della UIL in un concetto di rete;
- f) realizza la sintesi e la coerenza applicativa tra le scelte di politiche generali rivendicative e contrattuali nazionali a livello del territorio regionale;
- g) rappresenta il momento di acquisizione e verifica dei dati e delle informazioni su tutte le materie di interesse sindacale;
- h) interviene sulla struttura territoriale inadempiente, mediante verifiche amministrative e contabili, avvalendosi del Collegio sindacale Regionale, su esplicita richiesta della Segreteria Nazionale UIL FP;
- i) sperimenta e gestisce il processo di decentramento organizzativo territoriale, sulla base delle indicazioni del Consiglio Generale;

- j) in stretto raccordo con la Segreteria Nazionale UIL FP, assume iniziative e gestisce corsi di formazione sindacale;
- k) collabora alla realizzazione degli obiettivi individuati d'intesa con le U.R. UIL nei settori di propria competenza e nelle politiche generali del Sindacato a livello regionale;
- l) contribuisce alla determinazione delle linee politiche e di confronto a livello nazionale.

ART. 34 - ORGANI DELLA STRUTTURA REGIONALE

La Struttura Regionale è costituita dai seguenti organi:

- a) il Congresso Regionale;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) l'Esecutivo Regionale;
- d) la/il Segretaria/o Generale Regionale;
- e) la Segreteria Regionale;
- e) la/il Tesoriera/e Regionale;
- g) le/i Responsabili di Dipartimento Regionali;
- h) le/i Coordinatori di Ente/Amministrazione/Agenzia Regionali;
- i) le/i Coordinatori di Professione/Area Regionali;
- f) la/il Presidente del Collegio Sindacale Regionale, senza diritto di voto;
- g) la/il Presidente del Collegio di Garanzia Regionale, senza diritto di voto.

ART. 35 - CONGRESSO DELLA STRUTTURA REGIONALE

Il Congresso della struttura Regionale ha luogo normalmente in preparazione del Congresso della UIL, sulla base delle norme di convocazione e svolgimento disposte dal Regolamento Congressuale UIL FP.

Il Congresso è composto dai delegati eletti nei Congressi Territoriali e dai delegati eletti nelle assemblee di GAU del capoluogo (in caso di aggregazione capoluogo/regionale) in rappresentanza degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi sindacali, secondo la proporzione indicata dal Consiglio Regionale e dal Regolamento Congressuale, numero iscritti-delegati. Scopi del Congresso sono:

- a) esaminare e discutere l'attività del Sindacato sulla base della relazione della Segreteria uscente, le tesi per il dibattito congressuale approvate dal Consiglio Confederale Nazionale della UIL, ed eventualmente integrate da quelle approvate dal Consiglio Generale UIL FP;

- b) determinare le linee e gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato Regionale;
- c) approvare la mozione finale;
- d) eleggere:
 - il Consiglio Regionale/Regionale Unificato;
 - il Collegio Sindacale;
 - il Collegio di Garanzia;
 - i delegati al Congresso Nazionale di categoria;
 - i delegati al Congresso dell'Unione Regionale UIL.

ART. 36 - CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio regionale è l'organo di direzione tra un Congresso e l'altro e garantisce la funzionalità e la presenza capillare dell'organizzazione nella regione.

Il Consiglio Regionale ha inoltre i seguenti compiti:

- a) elegge al proprio interno, nell'ordine, con votazioni distinte e a voto palese:
 - la/il Segretaria/o Generale Regionale;
 - la Segreteria Regionale;
 - la/il Tesoriera/e;
 - l'Esecutivo
 - le/i Responsabili dei Dipartimenti Regionali, su proposta della Segreteria Regionale ;
 - le/i Responsabili dei Servizi Regionali, su proposta della Segreteria Regionale ;
- b) ratifica i nominativi eletti, su proposta della Segreteria Regionale, dalle relative assemblee dei Coordinatori Ente/Amministrazione/Agenzia Regionali ed i Coordinatori di Professione/Area Regionali;
- c) assume l'azione sindacale generale in relazione agli indirizzi dei Congressi;
- d) definisce le direttive generali per l'attività contrattuale regionale;
- e) convoca il Congresso Regionale sulla base delle norme contenute nel Regolamento Congressuale UIL FP.

ART. 37 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale è formato da un massimo di cento sessantacinque (165) componenti. Fanno parte del Consiglio Regionale, ove non già eletti:

- a) da 1 a 3 componenti, compreso la/il Segretario/o Generale, di ciascuna Segreteria Territoriale di competenza del territorio;
- b) da 1 a 5 componenti del Capoluogo (solo in caso di aggregazione strutture di Capoluogo e Regionale);
- c) da 1 a 3 componenti di ciascuno dei Coordinamenti Territoriali (solo in caso di Regionalizzazione);
- d) da 1 componenti RSU per ciascun territorio;
- e) dal/la Segretario/a Generale Regionale;
- f) dalle/dai componenti della Segreteria Regionale;
- g) dalla/dal Tesoriera/e;
- h) i Responsabili dei Dipartimenti Regionali;
- i) i Coordinatori di Ente/Amministrazione/Agenzia Regionali (provenienza Dipartimenti Funzioni Centrali ed Enti e Casse Previdenziali); fino ad ulteriori 6 membri scelti all'interno dei Coordinamenti di Ente/Amministrazione/Agenzia Territoriali più rappresentativi, su proposta della Segreteria Regionale.
- l) i Coordinatori di Professione e di Area Regionali; (provenienza Dipartimenti Funzioni Locali, Sanità Pubblica, Sanità Privata, Terzo Settore – esclusi quelli interni ai GAU);
- m) n.4 componenti scelti tra i/le Responsabili dei Servizi Regionali;
- n) n. 1 componente per ciascun Settore se presente (ad esclusione degli Organi Costituzionali);
- n) i Responsabili del Coordinamento delle Pari opportunità – Politiche di genere;
- o) il Responsabile dell'Organismo UIL FP/UIL Pensionati, se presente;

Alle riunioni del Consiglio Regionale partecipano i componenti effettivi del Collegio Sindacale e del Collegio di Garanzia, senza diritto di voto.

Nel caso in cui il capoluogo e la Regione siano unificate o nel caso di Regionalizzazione, si applicano anche i punti a),b),d) dell'art. 24 e la lettera l) del presente articolo non viene considerata.

ART. 38 - SEGRETERIA REGIONALE

La Segreteria, eletta dal Consiglio Regionale, opera in maniera collegiale ed è costituita di norma di tre (3) componenti, compreso il Segretario Generale, sino ad un massimo di sette (7) per i territori di più complessa articolazione, previa richiesta di autorizzazione alla Segreteria Nazionale.

Alle riunioni di Segreteria partecipa, con voto consultivo, la/il Tesoriera/e.

La Segreteria opera in coerenza delle risoluzioni assunte dal Consiglio Regionale al quale risponde del suo operato, ed ha potere di intervento nell'ambito dei singoli territori, al fine di garantire l'omogeneità degli indirizzi territoriali.

La Segreteria, su convocazione del Segretario Generale Regionale, si riunisce, di norma almeno due volte al mese. Compete alla Segreteria la gestione e l'amministrazione del patrimonio economico e sociale.

La Segreteria provvede al proprio funzionamento attribuendo incarichi di lavoro specifici per i singoli componenti di Segreteria, garantendo la collegialità del lavoro e delle decisioni.

ART. 39 – SEGRETARIA/O GENERALE REGIONALE

La/Il Segretario/a Generale Regionale, eletto dal Consiglio Regionale, coordina le politiche e le attività della Segreteria Regionale, rappresenta la Struttura Regionale nei confronti dei terzi ed in giudizio unicamente per le obbligazioni assunte su mandato degli organi statuari regionali.

ART. 40 – TESORIERA/E REGIONALE

La/il Tesoriere è eletta/o dal Consiglio Regionale, è garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

ART. 41 - ESECUTIVO REGIONALE

L'Esecutivo Regionale è l'Organo di attuazione dei deliberati del Consiglio Regionale e risponde ad esso della sua attività. Sono compiti dell'Esecutivo Regionale:

- a) approvare il rendiconto consuntivo ed il preventivo di spesa annuale;
- b) vigilare sull'amministrazione e sul patrimonio sociale;
- c) promuovere lo sviluppo della organizzazione;
- d) trattare le questioni ad essa delegate dal Consiglio Regionale ed adottare provvedimenti di urgenza in casi e circostanze eccezionali;
- e) vigilare sulle attività delle strutture territoriali dell'organizzazione cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
- f) provvedere alla designazione dei rappresentanti la Federazione negli Enti, nelle Commissioni e negli Organismi Regionali;

g) delegare alla Segreteria Regionale, in via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni;

h) organizzarsi in sezioni di studio e di lavoro anche per settori ad ausilio delle attività ed iniziative della Segreteria Regionale.

ART. 42 - COMPOSIZIONE ESECUTIVO REGIONALE

L'Esecutivo Regionale è formato da un massimo di cinquantasette (57) componenti, comprensivi:

- del/la Segretario/a Generale;
- dei/le componenti la Segreteria Regionale;
- della/del Tesoriera/e;
- delle/dei Segretare/i Generali Territoriali;
- dei Coordinatori Territoriali (solo in caso di Regionalizzazione);
- dei Responsabili dei Dipartimenti Regionali;
- e/i Responsabili dei Settori Regionali (ad esclusione degli Organi Costituzionali);
- di n. 3 componenti per ciascun Dipartimento in rappresentanza dei relativi Coordinamenti Regionali, nominati secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione UIL FP;
- n. 2 componenti in rappresentanza dei Servizi Regionali, nominati secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione UIL FP;
- della/del Responsabile del Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di genere;
- della/del Presidente del Collegio Sindacale Regionale, senza diritto di voto;
- della/del Presidente del Collegio di Garanzia Regionale, senza diritto di voto.

ART. 43 - COLLEGIO DI GARANZIA REGIONALE

Il Collegio di Garanzia Regionale eletto dal Congresso è composto da cinque (5) componenti effettivi e due (2) supplenti, compreso il Presidente che è eletto al suo interno.

I componenti del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Regionale.

I componenti del Collegio non possono ricoprire la medesima carica negli organi nazionali e confederali.

Il Collegio è competente ad esaminare i ricorsi presentati entro i termini previsti dalle norme confederali in materia.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità, vale doppio il voto del Presidente.

ART. 44 - COLLEGIO SINDACALE REGIONALE

Il Collegio Sindacale Regionale, eletto dal Congresso, è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti, compreso il Presidente, che è eletto al suo interno.

Il Collegio ha il compito di controllare, ogni tre mesi, pena la decadenza, i documenti amministrativi e contabili a livello regionale.

Provvede, altresì, alla verifica amministrativa e contabile delle strutture territoriali, su richiesta della Segreteria Nazionale.

Redige annualmente e presenta al Consiglio Regionale, a completamento del rendiconto economico finanziario, la relazione sulla attività svolta.

I componenti del Collegio Sindacale Regionale partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Regionale. I componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche negli organismi statutari della struttura Regionale.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità, vale doppio il voto del Presidente.

PARTE QUINTA STRUTTURA NAZIONALE

ART. 45 - STRUTTURA E COMPITI

La UIL FP attua una politica sindacale e organizzativa rispondente a livello nazionale ed ha facoltà di partecipare a tutti gli organi di cui è espressione.

La struttura Nazionale:

- a) organizza le/gli iscritte/i della UIL FP su scala nazionale;
- b) attua la linea stabilita dal Congresso Nazionale;

- c) determina le linee politico sindacali, avvalendosi della concreta partecipazione delle strutture Regionali e Territoriali;
- d) gestisce il confronto con il Governo sia rispetto ai suoi compiti istituzionali di programmazione e di riforma, sia con le istituzioni preposte per le piattaforme e le rivendicazioni di categoria;
- e) ricerca, elabora, propone le linee di politica sindacale in materie contrattuali di carattere nazionale;
- f) provvede alla gestione della politica sociale, dei servizi e delle attività programmatiche, a livello nazionale, in accordo con gli indirizzi delle scelte confederali, in un'ottica di sviluppo del Sindacato delle persone;
- g) realizza la sintesi e la coerenza applicativa tra le scelte di politica generale rivendicativa e contrattuale confederale a livello nazionale;
- h) promuove politiche di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- i) organizza e gestisce corsi di formazione e aggiornamento sindacale;
- l) promuove e organizza iniziative tese a realizzare la formazione, l'aggiornamento culturale e professionale dei/delle lavoratori/lavoratrici;
- m) promuove iniziative ed attività di assistenza e tutela attraverso specifici accordi e convenzioni con Centri di Servizio della UIL (ITAL Nazionale, CAF Nazionale, ADOC ecc.);
- n) provvede mediante il Collegio Sindacale alle eventuali verifiche amministrative e contabili delle strutture regionali e territoriali.

ART. 46 - ORGANISMI NAZIONALI

Per le modalità di elezione valgono le norme fissate dal presente Statuto e dal suo Regolamento di Attuazione. Secondo valutazioni e decisioni del Congresso della UIL FP può essere istituita ed eletta in sede congressuale l'Assemblea Nazionale, i cui compiti e modalità di funzionamento saranno contenuti nel presente Statuto.

Gli Organismi del livello nazionale sono:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) l'Esecutivo Nazionale;
- d) la/il Segretaria/o Generale;
- e) la Segreteria Nazionale;
- f) la/ il Tesoriera/e;

- g) le/i Responsabili di Dipartimento Nazionali;
- h) le/i Coordinatori di Ente/Amministrazione/Agenzia Nazionali;
- i) le/i Coordinatori di Professione/Area Nazionali;
- l) il Collegio Sindacale Nazionale;
- m) il Collegio Nazionale di Garanzia.

La composizione ed i compiti degli organismi sono regolati dal presente Statuto.

Lo stesso Statuto ed il Regolamento di Attuazione potrà prevedere la costituzione di appositi Comitati di settore ed i compiti loro affidati.

ART. 47 - CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo organo della UIL FP cui spettano pieni poteri deliberativi.

Il Congresso ha i seguenti compiti:

- a) esaminare la relazione generale presentata dalla Segreteria Nazionale sull'attività svolta nel quadriennio;
- b) deliberare sull'indirizzo politico, sindacale, organizzativo e finanziario che deve seguire l'Organizzazione;
- c) esaminare le politiche di bilancio; d) eleggere:
 - il Consiglio Nazionale;
 - il Collegio Sindacale Nazionale;
 - il Collegio Nazionale di Garanzia;
 - le/i delegate/i al Congresso Confederale UIL, secondo le norme ed il rapporto indicato dal Regolamento congressuale elaborato dalla Confederazione;
- e) deliberare le eventuali modifiche al presente Statuto.

Le modalità di convocazione, di partecipazione e di svolgimento del Congresso, sono definite nel rispetto dello Statuto. Il Congresso è composto dalle delegate e dai delegati dei Congressi Regionali e dalle/dai delegate/i dei Settori Nazionali secondo le modalità fissate nel Regolamento Congressuale approvato dal Consiglio Nazionale UIL FP.

Il Congresso si tiene ordinariamente ogni 4 (quattro) anni ed in via straordinaria se lo richiedono almeno i 2/3 del Consiglio Nazionale od almeno 1/3 delle/degli iscritte/i alla UIL FP.

Fanno parte di diritto del Congresso a titolo consultivo, ove non siano stati elette/i come delegate/i, le/i componenti del Consiglio Nazionale della UIL FP.

Per le modalità di elezione valgono le norme fissate dallo Statuto della UIL FP e del suo Regolamento di Attuazione.

Le modalità di convocazione, di partecipazione e di svolgimento del Congresso, contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto, sono determinate di volta in volta, dal Consiglio Nazionale con il Regolamento Congressuale, all'atto di convocazione del Congresso.

ART. 48 - ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è l'organo consultivo tramite il quale la UIL FP esprime la sua capacità di coinvolgimento e di partecipazione di tutte le articolazioni dell'Organizzazione alla promozione della linea politica della UIL FP, nell'ambito degli indirizzi congressuali. La composizione e le norme di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea Nazionale sono contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 49 - CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è l'organo direttivo della UIL FP, nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro.

Il Consiglio è responsabile della pratica attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l'applicazione; risponde della sua attività al Congresso Nazionale della UIL FP che lo ha eletto.

Il Consiglio Nazionale ha, inoltre, i seguenti compiti:

a) eleggere al proprio interno, nell'ordine, con votazioni separate e a voto palese:

- il/la Segretario/a Generale;
- la Segreteria Nazionale;
- il/la Tesoriere/a;
- l'Esecutivo;
- le/I Responsabili dei Dipartimenti Nazionali su proposta della/o Segreteria/o Nazionale;
- le/i Responsabili dei Servizi Nazionali su proposta della/o Segreteria/o Nazionale;

b) ratifica i nominativi eletti, su proposta della Segreteria Nazionale, dalle relative assemblee dei Coordinatori Ente/Amministrazione/Agenzia Nazionali ed i Coordinatori di Professione/Area Nazionali;

b) approvare e deliberare il Regolamento Congressuale della UIL FP;

c) convocare il Congresso Nazionale della UIL FP e fissarne le modalità di svolgimento,

provvedendo altresì all'adozione del regolamento congressuale che deve stabilire, tra l'altro, le modalità di svolgimento, i quorum, e le maggioranze da raggiungersi nelle votazioni del Congresso nazionale, e fornire indicazioni per la celebrazione dei congressi regionali, territoriali, di base nonché dei Settori;

- d) stabilire le direttive generali dell'attività contrattuale;
- e) provvedere alla gestione della politica sociale, dei servizi e delle attività programmatiche a livello nazionale in raccordo con gli indirizzi e le scelte confederali nell'ottica dello sviluppo della politica del sindacato delle persone;
- f) deliberare la misura annua delle quote di iscrizione, tenendo conto delle indicazioni degli organismi nazionali della UIL;
- g) deliberare inoltre la ripartizione delle risorse tra le strutture della UIL FP di ogni livello e tipologia;
- h) fissare le direttive delle politiche sindacali, organizzative e gestionali;
- i) decidere su ogni questione di natura organizzativa, del Coordinamento Nazionale delle Pari opportunità – Politiche di genere e dei Dipartimenti e Coordinamenti riferiti alle varie attività UIL FP;
- l) delegare all'Esecutivo, in casi particolari, adempimenti di propria competenza, riservandosi la ratifica delle decisioni da questo assunte;
- m) deliberare sull'istituzione e sullo scioglimento dei Settori;
- n) deliberare sull'istituzione e sullo scioglimento dei Dipartimenti;
- o) deliberare sulla istituzione e/o scioglimento dei Coordinamenti Nazionali, su proposta della Segreteria Nazionale;
- p) affidare, ove ritenuto necessario e/o opportuno, ai Settori altri compiti rispetto a quelli previsti dal presente Statuto e riconoscere loro particolari autonomie gestionali, modificare l'ambito di azione di quelli esistenti, qui codificati.
- q) deliberare, con decisione presa a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, le modifiche al Regolamento di Attuazione UIL FP.

ART. 50 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è formato da un massimo di 281 (duecento ottantuno) componenti elette/i dal Congresso Nazionale compresi, ove non già elette/i:

- a) le/i Segretarie/i Generali Territoriali (Provinciali e di Capoluogo qualora la Provincia e il Capoluogo della regione non siano accorpati alla struttura regionale);

- b) i Responsabili dei Coordinamenti Territoriali (solo in caso di Regionalizzazione);
 - c) le/i Segretarie/i Generali Regionali;
 - d) la/il Segretario/o Generale Nazionale;
 - e) i componenti della Segreteria Nazionale;
 - f) la/il Tesoriera/e Nazionale;
 - g) per ogni Dipartimento di riferimento, n. 2 componente di RSU (ove esistente) scelte/i tra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti in termini assoluti;
 - h) responsabili dei Dipartimenti nazionali;
 - i) le/i responsabili dei Settori Nazionali UIL FP con un massimo di 3 componenti ciascuno;
 - l) le/i Coordinatori di Ente/Amministrazione/Agenzia Nazionali e fino ad ulteriori 20 componenti scelti all'interno dei 6 Coordinamenti Nazionali più rappresentativi, su proposta della Segreteria Nazionale;
 - m) le/i Coordinatori di Professione e di Area Nazionali;
 - n) le/i responsabili dei Servizi Nazionali;
 - o) la/il responsabile nazionale del Coordinamento Pari Opportunità / Politiche di Genere.
 - p) il Responsabile dell'Organismo UIL FP/UIL Pensionati, se presente;
- Partecipano inoltre al Consiglio Nazionale, senza diritto di voto e con funzioni consultive:
- le/i componenti del Collegio Sindacale;
 - le/i componenti del Collegio di Garanzia.

ART. 51 - RIUNIONI CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale si riunisce ordinariamente almeno 2 (due) volte l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta l'Organismo competente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo delle/dei sue/suoi componenti.

Le modalità di svolgimento delle riunioni e l'esercizio del voto sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 52 - ESECUTIVO NAZIONALE

L'Esecutivo Nazionale è l'organismo di attuazione dei deliberati del Consiglio Nazionale e risponde ad esso della sua attività. Sono compiti dell'Esecutivo Nazionale:

- a) approvare il bilancio consuntivo e di previsione;
- b) proporre la misura dei contributi sindacali e la relativa ripartizione degli stessi tra le strutture ad ogni livello e tipologia;

- c) vigilare sull'amministrazione del patrimonio sociale;
- d) promuovere lo sviluppo dell'Organizzazione;
- e) trattare le questioni ad esso delegate dal Consiglio Nazionale, da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva;
- f) vigilare sulle attività delle strutture dell'Organizzazione, cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza e tutela dei lavoratori e delle lavoratrici;
- g) provvedere alla designazione delle/dei rappresentanti della UIL FP negli Enti, nelle Commissioni, negli Organismi Nazionali e Internazionali, nelle Associazioni e Dipartimenti di diretta emanazione UIL FP nonché nelle Società anche partecipate e comunque sempre nel rispetto dei limiti di legge;
- h) provvedere alle nomine negli Enti, Associazioni e Coordinamenti indicati all'art. 4, di diretta emanazione della UIL FP, nonché nelle Società anche partecipate e comunque sempre nel rispetto dei limiti di legge;
- i) delegare alla Segreteria Nazionale, in via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni;
- l) organizzarsi in sezioni di studio e di lavoro anche per settori ad ausilio delle attività ed iniziative della Segreteria Nazionale;
- m) decidere l'azione disciplinare in caso di inosservanza o inadempienza delle norme statutarie da parte delle/degli iscritte/i alla UIL FP e/o delle strutture Regionali, territoriali e dei Settori, nel rispetto e secondo la procedura prevista nel Regolamento di attuazione;
- n) decidere la gestione straordinaria verso le strutture regionali, territoriali e dei Settori, nel rispetto e secondo la procedura prevista nel Regolamento di attuazione, nei casi di violazione delle norme del presente Statuto e/o dei deliberati degli organismi della UIL FP e, nei casi di inadempienze di carattere amministrativo, il commissariamento "ad acta" secondo quanto previsto al successivo art. 71;

ART. 53 - COMPOSIZIONE DELL'ESECUTIVO NAZIONALE

L'Esecutivo Nazionale è formato da un massimo di 65 (sessantacinque) componenti, compresi:

- la/il Segretaria/o Generale Nazionale;
- le/i componenti la Segreteria Nazionale;
- la/il Tesoriera/e;
- le/i Segretarie/i Generali Regionali;
- le/i Responsabili dei Dipartimenti nazionali;

- n. 3 componenti per ciascun Dipartimento in rappresentanza dei relativi Coordinamenti Nazionali, nominati secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione UIL FP;
- le/i Responsabili dei Settori Nazionali;
- n. 2 componenti in rappresentanza dei Servizi Nazionali, nominati secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione UIL FP;
- la/il responsabile nazionale del Coordinamento Pari Opportunità / Politiche di Genere Partecipano altresì, con funzione consultive, senza diritto di voto,
- la/il Presidente del Collegio Sindacale Nazionale, senza diritto di voto;
- la/il Presidente del Collegio Garanzia Nazionale, senza diritto di voto.

ART. 54 - RIUNIONI ESECUTIVO NAZIONALE

L'Esecutivo Nazionale si riunisce di norma ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta la Segreteria Nazionale lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni dell'Esecutivo Nazionale si intendono validamente costituite con la maggioranza delle/degli aventi diritto e le deliberazioni con la maggioranza delle/dei presenti, salva diverse ipotesi specificamente previste dal presente Statuto.

ART. 55 - SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale è l'organismo esecutivo della UIL FP.

La Segreteria opera quale organismo collegiale, con decisioni assunte a maggioranza, in coerenza con le risoluzioni assunte dal Consiglio Nazionale al quale risponde del suo operato, ed ha potere di intervento nell'ambito dei singoli territori, al fine di garantire l'omogeneità degli indirizzi di categoria.

Essa provvede all'esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio Nazionale e dall'Esecutivo Nazionale.

Sono compiti della Segreteria Nazionale:

1. assicurare la gestione continuativa dell'organizzazione;
2. deliberare su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza, comprese le azioni disciplinari secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione UIL FP;
3. provvedere alla direzione quotidiana delle attività della struttura nazionale;

4. realizzare un rapporto regolare ed organizzato con le strutture Regionali e Territoriali e con i Settori atto a garantire lo svolgimento dell'attività corrente;
5. gestire ed amministrare il patrimonio economico e sociale;
6. sottoporre all'attenzione del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale gli argomenti e i contenuti di loro competenza, provvedendo alla loro convocazione con preciso ordine del giorno, con un periodo di congruo preavviso, fatti salvi i casi di urgenza;
7. proporre all'esecutivo l'istituzione o lo scioglimento dei Coordinamenti
8. proporre al Consiglio Nazionale l'istituzione o lo scioglimento dei Settori e dei Dipartimenti;
9. proporre al Consiglio Nazionale le/i Responsabili dei Dipartimenti Nazionali, che dovranno essere poi elette/i da quest'ultimo;
10. propone al Consiglio Nazionale le/i responsabili dei Servizi Nazionali al fine di garantire il miglior funzionamento di tutta la struttura.

In via del tutto eccezionale, nei casi in cui la/il Segretaria/o Generale Territoriale o Regionale UIL FP, ovvero il Responsabile dei Settori Nazionali, per gravi motivi, anche di salute, fosse nell'impossibilità di svolgere il proprio ruolo, in attesa delle decisioni degli organismi deputati, la Segreteria Nazionale UIL FP può nominare una/un reggente che, unitamente alle/agli componenti della locale Segreteria e al Consiglio assumerà la responsabilità della struttura.

ART. 56 - COMPOSIZIONE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria è composta dalla/dal Segretaria/o Generale e da un numero di Segretarie/i deciso dal Consiglio Nazionale.

La Segreteria provvede al proprio funzionamento attribuendo incarichi di lavoro specifici ai singoli componenti di Segreteria, garantendo la collegialità del lavoro e delle decisioni.

ART. 57 - RIUNIONI SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria si riunisce su convocazione della/del Segretaria/o Generale, almeno due volte al mese.

Alle riunioni partecipa, con voto consultivo, la/il Tesoriera/e.

ART. 58 – SEGRETARIA/O GENERALE NAZIONALE

La/Il Segretaria/o Generale è la/il rappresentante legale dell'Organizzazione UIL FP e risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte, su mandato degli Organismi Statutari Nazionali.

Alla/al Segretario/o Generale sono attribuiti pieni poteri di firma negli atti ufficiali su mandato degli Organismi statutari preposti intervenendo nei relativi atti pubblici con pieni poteri al riguardo.

La/Il Segretario/o Generale coordina le politiche e le attività della Segreteria Nazionale, assume ogni decisione ritenuta urgente e ha facoltà di intervento a qualsiasi livello ed in ogni sede nella quale la UIL FP sia costituita o abbia interessi politici, organizzativi, giuridici, finanziari. È facoltà della/del Segretario/o Generale, indicare in termini formali la/il componente di Segreteria che dovrà sostituirlo nella rappresentanza in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 59 – TESORIERA/E NAZIONALE

La/il Tesoriere è eletta/o dal Consiglio Nazionale, è garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

ART. 60 - COLLEGIO NAZIONALE DI GARANZIA

Il Collegio Nazionale di Garanzia, eletto dal Congresso, giudica in unica o ultima istanza i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari degli organismi statutari nazionali, ivi compresi i Settori Nazionali ed i ricorsi avverso le decisioni assunte dagli organismi direttivi delle strutture regionali e dai Collegi di garanzia UIL FP.

Il Collegio è eletto dal Congresso in seduta plenaria ed a votazione palese.

È composto fino ad un numero massimo di 9 (nove) componenti effettivi, compresa/o la/il Presidente che è eletta/o al suo interno, e 3 (tre) supplenti.

Il Collegio di Garanzia è tenuto a pronunciare la propria decisione, pena la decadenza del provvedimento impugnato, nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Le/i componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche direttive ed esecutive negli Organismi statutari nazionali. La/Il Presidente del Collegio di Garanzia partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza delle/i componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità, vale doppio il voto della/del Presidente.

ART. 61 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è investito delle funzioni di vigilanza e di controllo contabile, ex art. 2409 bis c.c.

Il Collegio è eletto dal Congresso in seduta plenaria ed a votazione palese.

Il Collegio è composto di 3 (tre) componenti effettivi, compresa/o la/il Presidente che è eletta/o al suo interno, e 2 (due) supplenti.

La/Il Presidente ed almeno un'altra/o componente del Collegio Sindacale dovranno essere iscritte/i all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al Registro dei Revisori Legali.

Laddove non venisse individuato una/un Presidente ed almeno un'altra/o componente del Collegio Sindacale iscritte/i all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al registro dei Revisori Legali, le funzioni di vigilanza e di controllo contabile dovranno essere affidate anche ad un revisore esterno o ad una società di revisione.

Il Collegio ha il compito di:

- a) controllare i documenti amministrativi e contabili della struttura nazionale, almeno ogni tre mesi (pena la decadenza), proponendo alla Segreteria Nazionale i provvedimenti ritenuti opportuni al superamento delle eventuali inesattezze e/o mancanze;
- b) redigere e presentare annualmente all'Esecutivo Nazionale, la relazione sulla attività svolta a completamento del bilancio dell'anno precedente redatto dalla/dal Tesoriera/e e, secondo le modalità previste nel Regolamento di attuazione, unitamente alla relazione eventuale del Revisore esterno (o società di revisione) ove previsto;
- c) provvedere, su mandato della Segreteria Nazionale, alla verifica amministrativa e contabile delle strutture regionali, territoriali e dei settori della UIL FP.

La/il Presidente del Collegio Sindacale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale.

I componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche direttive ed esecutive negli Organismi statutari nazionali.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, vale doppio il voto della/del Presidente.

PARTE SESTA

ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

ART. 62 – SETTORI NAZIONALI, REGIONALI E TERRITORIALI

I Settori Nazionali sono articolazioni della UIL FP strutturate a livello Nazionale, regionale e territoriale, mediante i quali la UIL FP organizza le/i proprie/i iscritte/i con caratteristiche lavorative e di ambito produttivo specifiche. Essi sono dotati di autonomia politica-organizzativa ed economico-finanziaria nel loro ambito specifico di azione, perseguendo gli indirizzi politici dettati dalla Segreteria Nazionale e nel rispetto dello Statuto, del Regolamento di attuazione e delle delibere adottati dagli organismi UIL FP e UIL Nazionale, con caratteristiche e conferimento di poteri che vengono fissati dall'Esecutivo Nazionale della UIL FP nel momento stesso in cui ne delibera la costituzione.

I Settori Nazionali costituiti sono:

- Organi Costituzionali;
- Vigili del Fuoco;
- Polizia Penitenziaria;
- ANAS.

Il Settore Organi Costituzionali è costituito esclusivamente a livello nazionale dai seguenti Coordinamenti:

- Camera dei deputati;
- Senato della Repubblica;
- Corte costituzionale;
- Presidenza della Repubblica.

La UIL FP, ai sensi dello Statuto della UIL, è direttamente titolare del rapporto associativo e della corrispondente quota di iscrizione di ogni singolo lavoratore/lavoratrice che, si associa alla UIL FP tramite il rispettivo Settore Nazionale.

Le Assemblee congressuali di base e i congressi territoriali, regionali e nazionali dei settori della UIL FP si svolgeranno nell'ambito del percorso congressuale della UIL FP, nei modi previsti dai rispettivi statuti, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dello statuto UIL FP ed in applicazione del regolamento congressuale approvato dal Consiglio Nazionale della UIL FP.

Le/i responsabili dei Settori Nazionali, elette/i mediante percorso congressuale ai diversi livelli della struttura hanno pieno titolo alla presenza negli organismi di direzione politica della UIL FP.

I Settori sono seguiti, per il necessario coordinamento con le politiche della categoria, da una/un o più componenti della Segreteria Nazionale.

I Settori, in applicazione dei rispettivi statuti, nell'ambito e del rispetto dello statuto della UIL FP formano i propri organismi direttivi ed esecutivi, attraverso i quali svolgono le attività di loro specifica competenza ed assolvono i seguenti compiti:

- a) Elaborare, in accordo con la Segreteria Nazionale della UIL FP l'attività sindacale per il settore di riferimento;
- b) Coordinare l'azione sindacale nel settore, d'intesa con la Segreteria Nazionale UIL FP, a sostegno delle rivendicazioni avanzate;
- c) Partecipare negli appositi organismi all'elaborazione della politica sindacale dell'unione nazionale.

Il Consiglio nazionale della UIL FP ha facoltà di affidare ai settori altri compiti e riconoscere loro particolari autonomie gestionali, modificare l'ambito di azione di quelli esistenti, qui codificati.

Il Consiglio Nazionale può invece su proposta della Segreteria Nazionale, deliberare sull'istituzione e sullo scioglimento dei Settori.

Il Regolamento di attuazione, all'intervenire di eventuali modifiche, elenca i settori costituiti, strutturati e resi operativi a livello nazionale e, orientativamente, agli altri livelli della struttura organizzativa e ne fissa le funzioni attribuite, le autonomie previste, le caratteristiche operative per ognuno di essi.

ART. 63 - DIPARTIMENTI NAZIONALI, REGIONALI E TERRITORIALI DI COMPARTO

A livello Nazionale, Regionale e Territoriale sono costituiti i seguenti Dipartimenti:

- Dipartimento funzioni centrali;
- Dipartimento funzioni locali;
- Dipartimento sanità pubblica;
- Dipartimento sanità privata;
- Dipartimento terzo settore;
- Dipartimento Enti e Casse Previdenziali.

I Dipartimenti, oltre a supportare l'attività dei Coordinamenti di competenza, svolgono la funzione di raccordo tra le politiche-sindacali promosse dalla UIL e dalle Segreterie Generali UIL FP con le attività operative, sindacali e di proselitismo svolte dai Coordinamenti e per la più ampia tutela e crescita professionale delle lavoratrici e dei lavoratori nell'ambito delle Amministrazioni/Enti/Aziende di competenza.

Le/i Responsabili dei Dipartimenti sono eletti dai rispettivi Consigli a tutti i livelli, su proposta della rispettiva Segreteria.

Il Regolamento di attuazione potrà normare eventuali esigenze organizzative di dettaglio per massimizzare l'operatività dei Dipartimenti.

ART. 64 - COORDINAMENTI NAZIONALI, REGIONALI E TERRITORIALI (AD ESCLUSIONE DEI COORDINAMENTI NAZIONALI DEI SETTORI)

A livello Nazionale, e coerentemente a livello Regionale e Territoriale sono istituiti i Coordinamenti quali strumenti operativi ed organizzativi dei rispettivi Dipartimenti Nazionali, Regionali e Territoriali.

Eventuali esigenze di istituire analoghe strutture nell'ambito dei singoli Settori saranno definite e regolamentate dai rispettivi Statuti e Regolamenti di attuazione, comunque in conformità al presente Statuto e in accordo con la Segreteria Nazionale.

Le/I componenti dei Coordinamenti regionali/territoriali riunite/i in assemblea, eleggono d'intesa con la Segreteria Nazionale UIL FP, rispettivamente – per ogni singolo Coordinamento Nazionale – la/il Coordinatrice/Coordinatore Nazionale.

La denominazione e composizione dei Coordinamenti Nazionali, Regionali e Territoriali e le relative norme di funzionamento sono contenute nel Regolamento di Attuazione della UIL FP così come, laddove previsto, il percorso assembleare al fine dell'individuazione delle/dei delegate/i congressuali, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Attuazione e dal Regolamento Congressuale.

ART. 65 - SERVIZI NAZIONALI, REGIONALI E TERRITORIALI

A livello Nazionale e coerentemente a livello Regionale e Territoriale sono istituiti, quali strumenti operativi delle rispettive Segreterie, i Servizi aventi lo scopo di:

- a) dare contenuti politici, normativi ed economici alle richieste di risoluzione dei problemi contrattuali;

- b) fornire alle strutture aziendali strumenti di supporto tecnico e legislativo in materia di sicurezza e tutela della salute;
- c) tutelare i diritti ed organizzare le lavoratrici e i lavoratori operanti nell'ambito dei servizi alla persona di tipo Socio-Sanitario, Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo, erogati da strutture private e no-profit;
- d) di approfondire la tematica riguardante i trattamenti pensionistici del Settore Pubblico e Privato nonché la previdenza complementare e la materia inerente il TFR e l'indennità premio di fine servizio;
- e) occuparsi delle problematiche dei giovani lavoratori;
- f) contribuire alla formazione delle lavoratrici e dei lavoratori sia professionalmente che culturalmente;
- g) ricercare e cooperare alla costruzione di iniziative (a breve e medio termine) per un condiviso sviluppo sociale, economico e lavorativo.
- h) occuparsi delle politiche internazionali;
- i) occuparsi di ulteriori tematiche successivamente individuate.

La denominazione e composizione dei Servizi e le norme di funzionamento dei medesimi, sono contenute nel Regolamento di attuazione UIL FP, allegato al presente Statuto.

PARTE SETTIMA

NORME GENERALI

ART. 66 - DEMOCRAZIA INTERNA E CARICHE

L'organizzazione e le attività della UIL FP si ispirano ai principi della democrazia e della partecipazione e pertanto:

- a) tutte/i le/gli iscritte/i possono concorrere alla composizione degli Organismi ed alla formazione delle cariche a tutti i livelli in equilibrata rappresentanza di genere;
- b) tutte le cariche sono elettive;
- c) tutte le elezioni avvengono secondo le norme contenute nel presente statuto e nel Regolamento di Attuazione allegato;
- d) tutte le strutture UIL FP debbono garantire la più ampia libertà di espressione nel rispetto delle convinzioni politiche e religiose di ognuno e ripudiando qualsiasi forma di discriminazione;

e) le decisioni assunte dagli Organismi competenti sono valide se adottate in riunioni regolarmente convocate e costituite.

Gli adempimenti per la corretta gestione del presente articolo sono demandati al Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

Le cariche elettive ed esecutive di natura sindacale a qualsiasi livello non determinano, di per sé, rapporti di lavoro subordinato di qualunque genere.

Per garantire l'autonomia della UIL FP non è permessa la costituzione di correnti politiche, non è consentita la presentazione di liste di corrente, di liste contrapposte, di mozioni pregressuali e non è consentito, inoltre, alle strutture della UIL FP di domiciliare le sedi sindacali presso partiti, movimenti o formazioni politiche di qualsiasi natura.

ART. 67 - ASSETTI ORGANIZZATIVI E SUPERAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI

Le strutture UIL FP, al fine di assicurare il raggiungimento degli scopi sociali di cui all'art. 2 e favorire la presenza e la crescita dell'Organizzazione, su proposta motivata ed approvata dagli Organismi competenti e dalla Segreteria Nazionale UIL FP, la quale esprime parere vincolante, hanno facoltà di richiedere l'attivazione di processi di aggregazione o disaggregazione di due o più strutture, inclusa l'attivazione di eventuali processi di regionalizzazione, di cui al Regolamento di Attuazione, ferma restando l'opportunità di procedere all'accorpamento, tra strutture territorialmente limitrofe, in caso di manifeste situazioni deficitarie amministrative e organizzative nonché patrimoniali e finanziarie.

ART. 68 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

Le Assemblee degli iscritti GAU (Assemblee di base) sono convocati ordinariamente ogni quattro anni ed in via straordinaria ogni qualvolta la convocazione sia richiesta dalla maggioranza delle/degli iscritte/i (50% +1) a quel momento o almeno due terzi delle/dei componenti, ovvero in caso di intervento straordinario (commissariamento). La convocazione pubblica deve essere diramata con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso. Le riunioni dei Congressi GAU (Assemblee di base) sono valide in prima convocazione se vi partecipa la maggioranza assoluta ed in seconda convocazione (non meno di un'ora dopo) qualunque sia il numero delle/degli iscritte/i presente.

I Congressi di struttura, a qualsiasi livello organizzativo, debbono essere convocati dai Consigli di struttura, ordinariamente ogni quattro anni ed in via straordinaria ogni qualvolta

la convocazione sia richiesta da almeno due terzi delle/dei componenti, ovvero in caso di intervento straordinario (commissariamento).

I direttivi GAU sono convocati di norma una volta al mese, a cadenze prefissate. Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno il 50% + 1 delle/dei componenti effettive/i. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice delle/dei presenti.

I Consigli di struttura, a qualsiasi livello dell'organizzazione, sono convocati dalla Segreteria almeno 15 (quindici) giorni prima, o in caso di urgenza, 5 (cinque) giorni prima e si riuniscono, ordinariamente, almeno due volte l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta l'organo competente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo delle/dei componenti, o nei casi previsti lo richieda il Collegio Sindacale. Le riunioni dei Consigli sono validamente costituite in prima ed in seconda convocazione (non meno di un'ora dopo) quando siano presenti almeno il 50% + 1 delle/dei componenti effettivi.

Gli Esecutivi, a qualsiasi livello organizzativo, sono convocati dalla/lo Segreteria/o Generale di riferimento, che ne dà comunicazione almeno 15 (quindici) giorni prima, o in caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 5 (cinque) giorni. Le riunioni sono validamente costituite quando siano presenti almeno il 50% + 1 delle/i componenti effettive/i. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice delle/dei presenti.

I Collegi di Garanzia, regionale e nazionale, sono convocati dalla/dal Presidente del Collegio di Garanzia, in presenza di ricorsi presentati da esaminare. Le riunioni dei Collegi di garanzia sono validamente costituite quando è presente la maggioranza delle/dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità vale doppio il voto della/del Presidente.

I Collegi sindacali, territoriali, regionali e nazionale, sono convocati dalla/dal Presidente del Collegio, almeno ogni tre mesi. Le riunioni dei Collegi Sindacali sono validamente costituite quando è presente la maggioranza delle/dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità vale doppio il voto della/del Presidente.

ART. 69 - BILANCIO, RENDICONTI CONSUNTIVI E PREVENTIVI DI SPESA

La UIL FP, a qualsiasi livello dell'organizzazione ad eccezione della Segreteria Nazionale, è tenuta a sottoporre entro il 30 aprile di ogni anno all'approvazione del competente organo statutario il rendiconto consuntivo dell'anno precedente, redatto dalla/dal Tesoriera/e secondo i principi di competenza, composto da stato patrimoniale, situazione costi e ricavi

e nota integrativa, il tutto preventivamente verificato dal Collegio Sindacale, per la sua approvazione, nonché il preventivo di spesa per l'anno in corso.

I suddetti documenti devono essere redatti secondo lo schema appositamente predisposto o concordato dalla Categoria nel rispetto dei dettami indicati dal regolamento amministrativo economico dell'Organizzazione, concordato con la Confederazione. Eventuali eccezionali deroghe al limite temporale del 30 aprile devono essere autorizzate per iscritto dalla Segreteria Nazionale.

Per quanto riguarda la Segreteria Nazionale, la stessa redige annualmente un Bilancio Consuntivo per competenza (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa) al 31 di dicembre. L'approvazione del medesimo e del Bilancio Preventivo deve avvenire salvo richiesta di deroghe, dal competente organo statutario, entro il 30 giugno di ogni anno.

Per quanto concerne i GAU, il riepilogo contabile dell'utilizzo delle risorse economiche deve essere presentato alla struttura territoriale di riferimento entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo deroghe da richiedere alla segreteria territoriale.

Le modalità di adempimento del presente articolo sono demandate al Regolamento di Attuazione UIL FP.

ART. 70 - INTERVENTO STRAORDINARIO

L'intervento straordinario nei confronti delle strutture territoriali e regionali è deciso e deliberato dall'Esecutivo o, in caso di procedure d'urgenza, dalla Segreteria Nazionale e successivamente ratificato dall'Esecutivo.

L'intervento per le gestioni straordinarie, ai vari livelli, deve essere deciso alla presenza di almeno la maggioranza delle/degli aventi diritto e con delibera assunta dalla maggioranza qualificata dei 2/3 delle/dei presenti dall'Esecutivo della struttura di livello immediatamente superiore, allorché si verificano i seguenti casi:

- a) inesistenza o inefficienza di un Organo dirigente;
- b) incapacità ad esprimere la Segreteria;
- c) esistenza di un'azione incompatibile con gli indirizzi approvati dagli organismi statuari, capace di provocare disorientamenti e disgregazioni, danneggiando il prestigio e l'immagine della Organizzazione;
- d) Congresso convocato e svolto senza il rispetto delle norme statuarie;
- e) gravi irregolarità amministrative e sul tesseramento, recanti danno alla Organizzazione;

- f) mancato rispetto degli indirizzi adottati dagli organismi statutari in caso di vertenze a carattere nazionale;
- g) mancata costituzione degli organismi statutari;
- h) mancato finanziamento ai GAU;
- i) azioni inefficienti a realizzare l'aumento e/o il mantenimento del numero delle/gli iscritte/i, previsto e deliberato dalla struttura nazionale.

Alla Segreteria Regionale compete la responsabilità del corretto svolgimento della vita associativa sotto il profilo organizzativo di tutte le proprie articolazioni e di tutti i Servizi che operano sul territorio regionale.

L'Esecutivo Nazionale ha potere di intervento statutario diretto sulle Segreterie Regionali, sui Settori Nazionali e, ferma restando la responsabilità prevista dal precedente comma 2, su tutte le altre strutture di qualsiasi livello.

L'intervento straordinario è previsto, altresì, nei confronti dei GAU da parte delle strutture periferiche competenti della Categoria.

L'intervento per la gestione straordinaria si concretizza mediante lo scioglimento degli organi di voto, di gestione e di controllo della Struttura verso la quale l'intervento viene adottato e la nomina di una/un o più Commissaria/o straordinaria/o che risponde del suo operato all'organo che lo ha nominato. La gestione straordinaria ha una durata massima di 6 (sei) mesi e, salvo casi eccezionali, è rinnovabile una sola volta.

Per le medesime ragioni di cui sopra è consentito all'Esecutivo Nazionale disporre l'attivazione del Commissariamento "ad acta" politico amministrativo lasciando in carica gli Organismi direttivi e di controllo eletti dal Congresso.

L'intervento per la gestione straordinaria "ad acta" si concretizza mediante la decadenza della Segreteria e della/del Tesoriera/e e la nomina di una/un Commissaria/o straordinaria/o per la gestione politica ed organizzativa e la nomina di una/un Commissaria/o straordinaria/o per la gestione amministrativa della struttura.

Alla/al Commissaria/o "ad acta" politica/o, cui compete la firma congiunta con la/il Commissaria/o "ad acta" amministrativo per le operazioni finanziarie, sono attribuiti pieni poteri politici e di rappresentanza e risponde del suo operato all'organo di voto della struttura commissariata stessa e all'organo che lo ha nominato.

Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 71 - RISPETTO DELLO STATUTO

Tutte/i le/gli iscritte/i e aderenti alla UIL FP ed in particolare coloro che ricoprono cariche direttive a qualsiasi livello, sono tenute/i a rispettare le norme del presente Statuto e ad applicare le decisioni assunte dai competenti Organismi di direzione.

Ai soli fini dell'attuazione ed interpretazione delle norme statutarie viene adottato il Regolamento di Attuazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.

ART. 72 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'iscritta/o alla UIL FP che viola o sia responsabile di aver posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome dell'Organizzazione incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione da 1 a 6 mesi dall'iscrizione;
- c) sospensione o destituzione dalle cariche ricoperte;
- d) espulsione.

Le strutture competenti all'azione disciplinare, gli organismi decisionali abilitati, le procedure di attuazione, la validità delle decisioni, i termini dei ricorsi, sono regolamentati dallo Statuto della UIL al quale si fa esplicito riferimento.

In caso di particolare gravità ed urgenza, gli organismi competenti possono sospendere cautelativamente l'iscritta/o, in attesa di una definizione del provvedimento.

ART. 73 - INCOMPATIBILITÀ INTERNE FUNZIONALI

Le norme che regolano le incompatibilità rispondono ai principi della piena autonomia della UIL FP, dell'efficienza gestionale, della trasparenza e della responsabilità.

Per questo:

- 1) la carica di Segretaria/o Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica interna all'Organizzazione;
- 2) la carica di Segretaria/o Generale, a tutti i livelli, è incompatibile:
 - con tutte le cariche esecutive ricoperte nelle strutture indicate al precedente art. 4;
 - con tutte le cariche esterne di enti od organismi, con esclusione di quelle derivanti da espressa designazione sindacale in enti e società strumentali all'organizzazione che siano funzionalmente compatibili;

- 3) la carica di Segreteria/o Generale o di componente la Segreteria è incompatibile a qualsiasi livello con quella di Tesoriera/e della medesima struttura;
- 4) tutte le cariche di Presidente e di Vicepresidente degli Enti, Associazioni, Coordinamenti e Società indicate nel precedente art. 4, sono incompatibili, ai rispettivi livelli, con la carica di Segreteria/o regionale e territoriale e di struttura equiparata a quest'ultima ai sensi dell'art. 9 comma 1 dello Statuto UIL;
- 5) tutte le cariche all'interno degli organismi di gestione ricoperte per conto della UIL FP presso enti esterni sono incompatibili con tutte le cariche esecutive ricoperte all'interno della UIL FP;
- 6) in caso di due o più cariche elettive - esecutive ricoperte dal medesimo soggetto all'interno dell'Organizzazione è applicato il principio temporale, in virtù del quale in presenza di due o più incarichi elettivi, l'incarico assunto da ultimo prevale su quelli anteriormente ricoperti che, quindi, decadono automaticamente.

ART. 74 - INCOMPATIBILITÀ ESTERNE

Le cariche esecutive della UIL FP e di partito, ai rispettivi livelli, sono tra loro incompatibili. La carica di componente degli organismi elettivi a tutti i livelli dell'Organizzazione è incompatibile con i mandati elettivi di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, Consigliera/e o componente di Consiglio o Assemblea Regionale, Consiglio Provinciale, Consiglio Comunale nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 (quindicimila) abitanti e di componente il Governo, la Giunta Regionale, Provinciale o Comunale. La candidatura a componente il Parlamento Europeo, il Parlamento Nazionale, il Consiglio (o Assemblea) o la Giunta Regionale, il Consiglio o la Giunta Provinciale e - per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 (quindicimila) abitanti - la candidatura a componente il Consiglio Comunale, a Sindaco o la nomina a componente la Giunta Comunale, comporta la sospensione dagli organismi statuari e la decadenza dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello. Per i comuni con popolazione fino a 15.000 (quindicimila) abitanti l'elezione alla carica di Sindaco o la nomina a componente della Giunta Comunale comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello. Per le municipalità con popolazione superiore a 30.000 (trentamila) abitanti, la carica di Presidente o la nomina a componente la Giunta di Circoscrizione Comunale ovvero la nomina di Amministratore di Enti locali o Consorzi tra Enti locali e/o di Comunità Montane, comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

ART. 75 - DURATA CARICA, LIMITI DI ETÀ E DI MANDATO

La carica di Segretaria/o Generale o componente di qualsiasi organismo statutario, a livello territoriale, regionale e nazionale, è di durata quadriennale e comunque congressuale.

La carica di Segretaria/o Generale delle strutture di qualsiasi livello (nazionale, regionale, territoriale) non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore a 3 (tre) mandati congressuali pieni.

Non possono, altresì, essere eletti alla carica di Segretaria/o Generale o di componente la segreteria o di Tesoriera/e coloro che al momento dell'elezione abbiano superato il limite di età per il collocamento di pensione di vecchiaia previsto dall'INPS per gli uomini. La decorrenza di tale norma è conforme a quella prevista dallo Statuto UIL e dal relativo Regolamento di Attuazione.

ART. 76 - SOSTITUZIONI

Nel caso in cui tra un Congresso e l'altro si verificano per qualsiasi motivo delle vacanze di uno o più componenti degli organismi statuari di qualsiasi grado e livello, ivi compresi i Settori Nazionali, si procederà, con decisione del competente organo di voto ed in accordo con la Segreteria Nazionale, al reintegro dei posti vacanti su proposta della rispettiva Segreteria e con decisione assunta dalla maggioranza delle/i presenti.

ART. 77 - DECADENZA

Le/Gli iscritte/i UIL FP, che ricoprono cariche elettive a qualsiasi livello dell'Organizzazione UIL FP, nei confronti dei quali siano stati presi appositi provvedimenti disciplinari, di gravità superiore rispetto al richiamo scritto, previsti dal presente Statuto e da quello della UIL, decadono dalle cariche ricoperte negli organismi ai vari livelli.

Decadono altresì dalla carica ricoperta, automaticamente:

- coloro che non siano in regola con il rinnovo annuale dell'iscrizione alla UIL FP;
- coloro che ricoprono cariche elettive decadono automaticamente con il cessare della carica ricoperta;

Le componenti e i componenti degli organismi statuari, di qualsiasi livello che, senza giustificato motivo, non partecipino ad almeno quattro riunioni annuali, anche non consecutive.

I componenti decaduti sono sostituiti dagli organismi statuari competenti.

ART. 78 - COOPTAZIONI

I Consigli Territoriali, i Consigli Regionali ed il Consiglio Nazionale della UIL FP possono effettuare tra un Congresso e l'altro delle cooptazioni in misura non superiore al 5% delle/dei rispettive/i componenti.

Le Cooptazioni debbono essere decise a maggioranza di 2/3 delle/dei presenti.

PARTE OTTAVA NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 79 - VALIDITÀ DELLO STATUTO

Il presente Statuto regola la vita associativa delle strutture UIL FP.

Eventuali specificità delle strutture territoriali e regionali UIL FP, sono regolate con apposito Regolamento di Attuazione approvato dalla struttura emanante.

I Regolamenti di Attuazione adottati dalle singole strutture non possono contenere norme in contrasto con quelle contenute nel presente Statuto e nello Statuto UIL Confederale.

Le disposizioni eventualmente contrastanti sono considerate nulle ed inefficaci e sono sostituite da quelle contenute nel presente Statuto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione, deve essere fatto riferimento allo Statuto e al Regolamento di Attuazione della UIL Confederale.

Eventuali modifiche del Regolamento di Attuazione approvato dai singoli Congressi possono essere apportate, tra un Congresso e l'altro, dal proprio Organo di voto con la maggioranza qualificata dei 2/3 delle/dei presenti.

ART. 80 - INDEROGABILITÀ DELLE NORME

Tutte le norme del presente Statuto e quelle contenute nel suo Regolamento di Attuazione sono inderogabili salvo casi eccezionali.

In tali casi è necessario che la deroga sia deliberata dal Consiglio Nazionale, previa motivazione esplicita e fissazione di un rigido termine temporale di operatività della deroga stessa, con la maggioranza qualificata dei 2/3 delle/dei presenti.

ART. 81 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto è parte integrante del medesimo. Le modifiche allo stesso possono essere apportate dal Consiglio Nazionale della UIL FP con deliberazioni prese a maggioranza dei 2/3 delle/i sue/suoi componenti.

ART. 82 - STATUTI DEI SETTORI

I Settori Nazionali sono dotati di propri statuti e regolamenti attuativi, deliberati dai rispettivi congressi.

Per quanto non espressamente previsto nei predetti Statuti si rimanda allo Statuto UIL FP ed al relativo Regolamento di Attuazione.

Le disposizioni degli statuti di cui al primo comma e/o dei relativi regolamenti di attuazione, eventualmente contrastanti con il presente statuto o con il regolamento di attuazione sono considerate nulle ed inefficaci e sono sostituite di diritto da quelle contenute nel presente statuto/regolamento di attuazione.

ART. 83 - MODIFICA DELLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato solo dal Congresso Nazionale, salvo apposita delibera di rinvio adottata in sede congressuale.

Le modifiche proposte dalla Segreteria Nazionale e dal Consiglio Nazionale dovranno essere preventivamente esaminate dalla Commissione Statuto appositamente istituita. Le modifiche proposte dalle strutture Territoriali e dalle strutture regionali potranno essere sottoposte al Congresso Nazionale solo se approvate dai rispettivi Congressi.

Tali proposte dovranno pervenire alla struttura Nazionale almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento del Congresso Nazionale.

ART. 84 - NORME TRANSITORIE

Qualora tra un Congresso e l'altro, per motivi di eccezionale necessità preventivamente valutati con la Confederazione, o laddove si dovesse procedere all'approvazione di leggi di attuazione degli articoli 39, 40 e 46 della Costituzione e/o di norme o leggi, anche di livello regionale, che modifichino l'assetto istituzionale dello Stato, e/o di norme che influenzino l'assetto statutario della UIL FP, il Consiglio Nazionale può provvedere, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, ad approvare modifiche al presente Statuto.



ART. 85 - DISPOSIZIONI FINALI

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione delle norme del presente Statuto, ivi comprese le impugnazioni in materia di provvedimenti disciplinari e di interventi di gestione straordinaria, è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede la Segreteria Nazionale UIL FP.